

## DXVIII.

## TORNATA DI LUNEDÌ 18 GENNAIO 1886

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Omaggi.* — Il presidente dà conto della accoglienza fatta dalle LL. MM. alla Commissione della Camera che espresse loro gli auguri per il capo d'anno. — Comunicazione della morte di tre senatori. — Lettera del ministro delle finanze relativa alla nomina di un membro nella Commissione per la legge di abolizione del corso forzoso — Il deputato Cavalletto propone che la nomina del commissario mancante sia deferita al presidente. — Il ministro di agricoltura e commercio presenta alla Camera la relazione sull'andamento della bonificazione agraria dell'Agro romano; la relazione sullo studio dei progetti d'irrigazione, e un disegno di legge per disposizioni sul lavoro dei fanciulli. — Il ministro delle finanze presenta una nota di variazioni al disegno di legge per l'assestamento del bilancio; la relazione della Commissione centrale di sindacato sull'Asse ecclesiastico, ed un disegno di legge per autorizzazione di maggiore spesa per residuo di prezzo di costruzione del palazzo delle finanze. — Seguito della discussione sul disegno di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria — Sull'articolo 1° parlano i deputati Romano G., Corrado, Plebano, Parpaglia, Gerardi, Curioni, Curcio Giorgio, Minghetti relatore, Fusco, Di Rudinì e Messedaglia commissario regio — Approvasi l'articolo 1°. — Il ministro degli affari esteri presenta la seconda serie dei documenti riguardanti la questione della Rumelia orientale. — Il presidente annunzia le seguenti domande di interpellanza ed interrogazione: del deputato Di Breganze al ministro degli interni intorno al sequestro di una corona operato il giorno 20 dicembre sulla tomba del Re Vittorio Emanuele; del deputato Savini ed altri al ministro dei lavori pubblici circa il disastro di Porto Recanati; del deputato Giovagnoli al ministro d'agricoltura, industria e commercio sugli intendimenti del Governo riguardo al disegno di legge sugli infortuni del lavoro, già approvato dalla Camera dei deputati; del deputato Maffi ai ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio riguardo alla posizione legale di alcune Società cooperative di consumo innanzi all'articolo 5 della legge 11 agosto 1870; del deputato Rosano al ministro dei lavori pubblici sul nuovo disastro avvenuto la sera del 4 gennaio ultimo sulla linea Cancellò-Avellino, e in generale sul servizio che nelle provincie meridionali si fa dalla Società Mediterranea, sul materiale viaggiante, ed anche sulle condizioni fatte dalla Società stessa al personale dalla medesima dipendente; del deputato Maurigi al ministro degli esteri sulla politica italiana nelle coste del Mar Rosso e sulla missione confidata al generale Pozzolini; del deputato Bonacci al presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro di grazia e giustizia sulla remozione del senatore Colocci dall'ufficio di amministratore del pio

istituto di Loreto; del deputato Bruvialti al ministro dei lavori pubblici sulle condizioni in cui è lasciata dalla Società Veneta la stazione di Thiene; del deputato Dotto de' Daubi al ministro della pubblica istruzione intorno alla esclusione per sei anni da qualsivoglia Università dello Stato, del giovine Battelli Giuseppe studente nell'Ateneo di Torino; del deputato Vastarini-Cresi al ministro dell'istruzione pubblica intorno ai criteri che lo guidarono a conferire l'incarico dell'insegnamento dell'ortopedia nell'Università di Napoli — I ministri dell'interno, dei lavori pubblici e degli affari esteri si riservano di rispondere.

La seduta comincia alle ore 2,25 pomeridiane.

**Di San Giuseppe**, segretario, legge il processo verbale della tornata del 19 dicembre scorso anno, che è approvato; indi legge il seguente sunto di

### Petizioni.

3655. La deputazione provinciale di Udine chiede venga adottato un provvedimento, che valga ad evitare le conseguenze di ulteriori aggravii alla proprietà fondiaria nelle provincie venete, derivanti dalla piena esecuzione della legge 28 giugno 1877.

3656. Il facente funzione di sindaco del comune di Roma fa voti perchè nella nuova legge comunale e provinciale si introduca una disposizione, che stabilisca l'insequestrabilità degli stipendi degli impiegati comunali, per porre rimedio ai gravi mali che derivano dalla cessione di questi stipendi.

3657. La Camera di commercio ed arti di Catania chiede che, in occasione dei proposti provvedimenti finanziari, vengano accordate alcune speciali concessioni alle fabbriche d'alcool di seconda categoria, che lavorano il vino e le vinacce, e venga accordata una riduzione allo zucchero adoperato per rafforzare i vini e per la fabbrica dei secondi vini.

3658. Le deputazioni provinciali di Brescia e di Catania chiedono che, tenuto conto della difficile posizione fatta alla piccola proprietà dalle tasse fisse applicate ai trasferimenti di essa, le tasse di registro, bollo e successioni vengano modificate in guisa da riuscire ad essa meno gravose.

3659. La Giunta municipale di San Pier d'Arena fa voti perchè questa città sia mantenuta a far parte del 1° collegio di Genova, e non aggregata al 2° collegio (Savona).

3660. I sindaci dei comuni appartenenti ai mandamenti di Montefusco e di Montemiletto in provincia di Avellino domandano che quei comuni non sieno nel nuovo riparto delle circoscrizioni elettorali, disgiunti dal collegio di Avellino I per essere aggregati al 2° collegio (Ariano).

3661. Il sindaco di Casapulla nella provincia di Terra di Lavoro fa voti perchè il mandamento di S. Maria Capua Vetere non sia segregato dalla circoscrizione politica di Caserta I, o almeno, in caso di necessità, sia riconosciuto capoluogo della circoscrizione di Caserta II la città di S. Maria Capua Vetere, invece di Capua.

### Omaggi.

**Presidente.** Si dà lettura del titolo degli omaggi pervenuti alla Camera.

**Di San Giuseppe**, segretario, legge:

Dal Ministero dei lavori pubblici — Relazione statistica sui telegrafi del regno d'Italia nell'anno 1884, copie 200;

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio — Relazione sull'andamento degli Istituti di emissione nell'anno 1884, copie 720;

Dal Ministero degli affari esteri — Memoria sulla conferenza sanitaria internazionale di Roma, una copia;

Dal prefetto della provincia di Pisa — Bilancio preventivo delle entrate e delle spese di quella provincia pel 1886, una copia;

Dal prefetto della provincia di Benevento — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1884, copie 2;

Dal presidente della Commissione d'inchiesta per la tariffa doganale — Allegati alla relazione del senatore Fedele Lampertico: Parte agraria, fasc. II. Riassunto delle risposte scritte agli interrogatori sui cereali; Id., fasc. IV, sulla industria serica; Id., fasc. V, sul bestiame; Id., fasc. VII, sulle materie agrarie non alimentari, copie 530;

Dalla presidenza della Società geografica italiana — Memorie di quella Società. Volumi 3 in 8 parti, Roma 1878-1884, una copia;

Dal presidente della Camera di commercio di Arezzo — Relazione della Commissione nominata da quella Camera di commercio per esaminare nell'interesse della provincia il progetto di legge sulla perequazione fondiaria, copie 500;

Dal municipio di Genova — Processi verbali

del Consiglio comunale di Genova pel 1884 (1° volume), una copia;

Dal signor Nicola Pitrelli — L'uno per ogni verso, o la lingua universale di Leibnizio e la inesattezza delle scienze esatte, una copia;

Dal signor Calogero Genovese, notaro in Contessa Entellina (Palermo) — Le leggi di tasse sugli affari ed il nuovo progetto di riforme Magliani — Osservazioni e proposte, copie 20;

Dal signor Domenico Vugliano — Il primo pellegrinaggio nazionale a Roma alla tomba del Gran Re Vittorio Emanuele II — Impressioni di un pellegrino (Versi), copie 12;

Dal signor Goubareff da Beaulieu (Alpes Maritimes) — Le socialisme à notre époque, copie 2;

Dal signor Carlo Lozzi — Saggio di ordinamento giudiziario e di giurisprudenza comparata nelle mercuriali del 1885, una copia;

Dal signor professore Tacchini, direttore dell'Osservatorio dell'ufficio centrale di meteorologia al Collegio romano — Calendario di quell'Osservatorio, anno VII, 1886, copie 10;

Dal signor professore Isidoro Marchini (Savona) — Medaglia d'oro che il Comitato savonese offrì all'onorevole deputato Paolo Boselli, strenuo propugnatore degli interessi marittimi industriali;

Dall'onorevole senatore Borelli Giovan Battista — Studi filosofico-sociali. Il soccorso agli infortuni del lavoro, e il riordinamento della pubblica istruzione, una copia.

### Congedi.

**Presidente.** Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Barbieri, di giorni 25; Chinaglia, di 6; Vaccari, di 6; Polti, di 5; Del Giudice Giacomo, di 15. Per motivi di salute, gli onorevoli: Angeloni e Pugliese Giannone, di giorni 30; Orsini, di 5; Luciani, di 10.

*(Sono conceduti.)*

**Il Presidente dà conto della accoglienza fatta dalle LL. MM. alla Commissione della Camera che portò gli auguri del capodanno.**

**Presidente.** Mi è grato riferire alla Camera che nella ricorrenza del rinnovamento dell'anno, l'Ufficio di Presidenza e la Commissione stata appositamente estratta a sorte, ebbero l'onore di felicitare le Loro Maestà il Re e l'augusta nostra Sovrana. Il Re e la Regina si degnarono gradire gli auguri ed i sentimenti di devozione e di affetto che in nome della Camera Loro vennero

espressi; e ci affidarono l'alto incarico di recare alla Camera i Loro ringraziamenti.

Sua Maestà il Re si compiacque, a sua volta, di far voti per la prosperità della patria; disse che le difficoltà superate durante l'anno or trascorso ci confortano a ritenere che potremo ugualmente superare quelle che, per avventura, fossero per insorgere nel decorrere dell'anno ora incominciato. Trasse auguri a così sperare dalle ottime relazioni che l'Italia serba coll'estero, le quali assicurano ad essa la pace e la meritata considerazione, e dal rilevare col più vivo compiacimento, come in ogni circostanza si manifesti nel paese ognora più gagliardo lo spirito di unità nazionale, il sentimento di fratellanza, il desiderio di concordia e di unione.

Sua Maestà il Re ci disse ancora, sentirsi lieto e superbo di consacrarsi interamente al servizio dell'Italia per procacciare il maggior bene e la maggior prosperità; e confidare che la Camera vorrà sempre coadiuvarlo in così doveroso patriottico intento. *(Approvazioni)*

### Comunicazione della morte di tre senatori.

**Presidente.** Dal Senato del regno è pervenuta la seguente comunicazione:

“ Adempio al doloroso ufficio di partecipare alla E. V. ed alla Camera dei deputati che la notte del 24 al 25 del mese di dicembre p. p. cessava di vivere in Padova il comm. avv. Antonio Dozzi, senatore del regno. ”

Con altre lettere il presidente del Senato comunica la dolorosa perdita del senatore Morini, già deputato; e del senatore Cesare Berteà, già deputato.

La Presidenza della Camera si è ascritto a dovere di esprimere i sentimenti di condoglianza al Senato del regno per la morte di questi onorevoli senatori.

Io stimo di interpretare il sentimento della Camera nel rendere alla memoria dei senatori Berteà e Morini, che furono per lunghi anni nostri operosi, assidui ed amati colleghi, un ultimo tributo di riverenza e di rimpianto.

### Comunicazione relativa alla nomina di un membro nella Commissione per la legge di abolizione del corso forzoso.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha indirizzato alla Presidenza la seguente lettera:

“ Per le volontarie dimissioni dall'ufficio del de-

putato Lazzaro Gagliardo, delle quali la Camera dei deputati prese atto nella tornata del 27 aprile 1885, venne a mancare uno dei 4 membri della Camera stessa, che, insieme a 4 senatori ed a 4 funzionari dello Stato, devono far parte della Commissione permanente istituita dall'articolo 24 della legge 7 aprile 1881 n. 133 per l'abolizione del corso forzoso. »

« Sebbene l'onorevole Gagliardo sia stato nuovamente eletto deputato, tuttavia il sottoscritto ritiene che il fatto della nuova elezione non abbia ad esso conferito anche la conferma del mandato, di cui era già rivestito nella Commissione predetta. Epperò lo scrivente interessa la compiacenza di Vostra Eccellenza a voler far procedere dalla Camera dei deputati, in una delle sue prossime sedute nella ripresa dei lavori parlamentari, alla designazione del commissario mancante.

« Il ministro  
« Magliani. »

**Cavalletto.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Cavalletto.** Mi permetto di far la proposta che la nomina del commissario da nominare sia deferita al presidente.

**Presidente.** L'onorevole Cavalletto propone che la nomina del commissario, in sostituzione dell'onorevole Gagliardo, che deve far parte della Commissione istituita dalla legge per l'abolizione del corso forzoso, sia deferita al presidente.

Se non vi sono osservazioni in contrario questa proposta s'intenderà approvata.

(La Camera approva.)

### Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** In esecuzione della legge 8 luglio 1883 mi onoro di presentare alla Camera la relazione sull'andamento della bonificazione agraria dell'Agro romano a tutto dicembre 1885.

Del pari, in esecuzione della legge 28 giugno 1885, mi onoro di presentare la relazione sullo studio dei progetti di irrigazione, autorizzati dalla legge medesima.

Finalmente presento alla Camera un disegno di legge concernente disposizioni sul lavoro dei fanciulli, già approvato dal Senato del regno nella tornata del 22 dicembre 1885.

Per questo disegno di legge chiedo alla Camera di decretarne l'urgenza.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione di queste due relazioni e di un disegno di legge, che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro chiede che il disegno di legge da lui testè presentato sia dichiarato di urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Mi onoro di presentare alla Camera la 16ª relazione della Commissione centrale di sindacato per l'Asse ecclesiastico.

Mi onoro anche di presentare alla Camera una nota di variazione al bilancio 1885-1886, riguardante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Finalmente presento alla Camera un disegno di legge per l'approvazione di una transazione con la Società Veneta per saldo prezzo dei lavori relativi alla costruzione del palazzo delle finanze.

Chiedo l'urgenza di questo disegno di legge.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione della relazione e dei disegni di legge, di cui egli ha letti i titoli.

Del disegno di legge per autorizzazione della maggiore spesa di lire 350,000, e relativi interessi dovute alla Società Veneta per l'impresa di lavori per la costruzione del palazzo delle finanze, l'onorevole ministro chiede l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza si intenderà accordata.

(È ammessa.)

### Seguito della discussione sul disegno di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per riordinamento dell'imposta fondiaria.

La Camera rammenta che venne approvato un ordine del giorno, per effetto del quale fu deliberato di passare alla discussione degli articoli. Cominceremo dunque la discussione degli articoli.

L'onorevole ministro delle finanze dichiarò già di accettare che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Avverto però la Camera che la Commissione ha introdotte alcune modificazioni agli articoli, delle

quali converrà tener conto, e che trovansi in un fascicolo stampato a parte.

**Minghetti, relatore.** Scusi, ci sono qua e là alcuni emendamenti della Commissione, ma minimi.

**Presidente.** Sì, ma c'è un fascicolo a parte. Del resto di queste variazioni farò avvertita la Camera, di mano in mano che si presenteranno.

“ **TITOLO I. — Art. 1.** Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il regno, alla formazione con metodo uniforme, di un catasto geometrico particellare, fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

“ 1° Di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;

“ 2° Di perequare l'imposta fondiaria.

“ E ciò nei modi e termini prescritti dagli articoli seguenti. „

La Commissione propone nessun emendamento a quest'articolo primo?

**Minghetti, relatore.** Nessuno.

**Presidente.** Va bene: su questo articolo è iscritto innanzi tutti l'onorevole Romano, il quale ha facoltà di parlare.

**Romano.** Onorevoli colleghi! L'ordine del giorno del 17 dicembre, votato dalla Maggioranza, stabilisce come caposaldo di questa legge il catasto geometrico parcellare ed estimativo. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, quelle dell'onorevole ministro delle finanze e della Commissione confermarono che, passandosi alla discussione degli articoli, si sarebbe su ciascuno di essi discusso, purchè fossero rispettati i criterii fondamentali della legge stabiliti dal Ministero e dalla Maggioranza votati poi. Ora, sebbene io abbia votato contro l'ordine del giorno, nondimeno per ispirito di concordia, fo voti che ci ponessimo di accordo su tutte le altre modalità, per l'attuazione del catasto, e che da questa lunga discussione ne risultasse alcun che di concreto in pro di coloro che fra i 4,800,000 proprietari della terra, soffrono il danno delle sperequazioni; e che l'attuazione del catasto non aggravasse gli altri contribuenti.

Se queste modalità saranno accettate dal Governo e dalla Commissione, io voterò con piacere l'approvazione del disegno di legge: se, come temo, saranno respinte, mi duole il dirlo, ma voterò contro.

Cominciando dal primo articolo, io propongo la modifica che la spesa che costerà il catasto, qualunque essa sia, vada a carico dei 4,800,000 proprietari della terra, che sono i soli che profitano

del servizio reso dalla proposta di legge. Coloro che non posseggono un centimetro di terra, non è giusto che paghino la spesa di un catasto che, come la panacea di tutti i mali si è annunziato a conforto de' proprietari della terra. Il decantato catasto renderà, come affermasi, più accessibile il credito alla terra, ne assicura l'identità ed i confini, ed è per essa un vero progresso civile.

Quindi è di somma giustizia, e di evidente necessità che questa spesa la quale arrecherà tanti benefici e così segnalati servigi ai possessori della terra, non vada a carico del resto dei contribuenti che sono più di 25,200,000 i quali non hanno un centimetro di terra.

Questa disposizione è altresì confortata da moltissime ragioni.

1° Perchè il catasto, secondo le disposizioni del disegno di legge, e le convinzioni della maggioranza che votò l'accennato ordine del giorno, è un gran servizio reso ai soli proprietari, e siccome in teoria le tasse sono il corrispettivo di un servizio reso, deve questo pagarsi da chi lo riceve, ossia dai proprietari che tanto insistentemente l'hanno invocato.

2° Perchè lo scopo della perequazione è lo sgravio dell'imposta fondiaria ad esclusivo vantaggio dei proprietari, quindi l'incomodo della perequazione e le spese debbono essere a carico loro.

3° Perchè la proprietà assicurata e garantita da sì prezioso catasto, acquista maggior pregio e maggior valore; vantaggi di cui non fruiscono gli altri contribuenti che non posseggono terre.

4° Perchè la determinazione dell'imposta fondiaria è tutta nell'interesse del proprietario della terra; ed appunto perciò sono a carico del proprietario le spese del titolo d'acquisto, come la trascrizione, le volture catastali, il regolamento dei confini, che è uno degli scopi del proposto catasto; e tutti i giudizi riguardanti le azioni possessorie e le petitorie.

5° Perchè il contribuente che non possiede terre, non riceve nessun servizio dal catasto.

6° Perchè il censire i terreni non censiti minora il contingente dell'imposta fondiaria; e ciò è un'altro vantaggio in pro dei proprietari, non già di coloro che non posseggono terre.

Queste ragioni mi sembrano di tale evidenza che non possano dal Governo e dalla Commissione respingersi, ed io confido che essi vorranno fare in modo che con questo emendamento, e con gli altri che proporrò, io abbia il piacere di gettare nell'urna una palla bianca.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Corrado.

**Corrado.** Coll'approvazione dell'ordine del giorno col quale alla chiusura della discussione generale si affermava la necessità della formazione di un catasto *geometrico estimativo*, non è più lecito combattere un mezzo cosiffatto, scelto per la perequazione della imposta fondiaria. Nulla però impedisce che si discuta del modo di formare il catasto; anzi questa a me sembra che non sia soltanto questione di metodo, ma di sostanza, quella appunto che ha sempre sollevate le vere e serie difficoltà nell'ordine tecnico e finanziario. È tanto vero che siamo liberi in tale discussione che Governo e Commissione furono di accordo nello eliminare il qualificativo *particellare*, che col progetto e colla relazione si è attribuito al catasto. Da ciò si può indurre che o fu escluso quel catasto, il quale scende alla disamina degli ultimi elementi territoriali tanto intorno alla possidenza che allo appezzamento ed alla cultura, ovvero che si può ancora discutere se convenga adottarlo. Ora io non credo che lo scopo civile o probatorio, e quello fiscale o finanziario si possa raggiungere col sistema che propone questa legge col 1° articolo; è però parmi si debba conchiudere che convenga appigliarsi ad altro partito. Il contrario dell'estimo particellare è l'estimo per *massa di cultura*. Una nazione ancor giovane che non è in assai floride condizioni finanziarie, deve mirare al buono e non all'ottimo nelle sue istituzioni: sulle prime l'Italia come la Francia potrebbe contentarsi del catasto *semplificato*: così i gravi, se non i minuziosi, argomenti di giustizia sarebbero assolti.

Vediamo intanto se il catasto particellare è adatto allo scopo civile e finanziario al quale si mira.

Veramente questo scopo civile probatorio non era nè visto nè voluto dal Governo, tanto che nel suo disegno di legge non era punto accennato. Anzi la redazione dell'articolo 1° lo escludeva.

La Commissione preoccupandosi più forse della importanza della spesa, che pure voleva essere giustificata, e meno delle stesse difficoltà le quali per la sua indole avrebbe il progetto sollevate, credette di poter indirizzare il catasto a scopo civile. Ma essa stessa non ebbe tutta la fede nel suo proponimento, o meglio le mancò a mezzo la via. Ne è prova il fatto che nel suo disegno, accennato appena il concetto nell'articolo 1°, si limita nell'articolo 5° a rimandare ad altre leggi la valutazione degli effetti civili del lavoro catastale.

E così mentre la Commissione afferma che il catasto potrebbe oscillare tra la prova *piena* e la *presunzione*, mentre non è certa se possa valere come istituto autonomo ovvero abbia bisogno di altra prova ausiliaria, e connettersi ad altro sistema probatorio, mentre essa dice che il *libro fondiario sta alla giustizia ed il catasto alla finanza*, il testo del primo articolo è formulato così: "sarà formato il catasto allo scopo:

1° di accertare la proprietà stabile.

Insomma il quesito del catasto *probatorio*, che doveva essere pregiudiziale e rimanere impregiudicato, fu nel testo definito.

Del resto il metodo che propone la legge, è la misura, il tipo e la delimitazione. È possibile con questi mezzi passare da uno stato di fatto, ad uno stato di dritto? Certo che no. Per conseguire ciò che la legge dice, cioè la certezza con lo accertamento *della proprietà*, si doveva per lo meno provvedere a che queste operazioni si facessero tenendo esatto conto degli elementi giuridici, facendo decidere le questioni preliminari dalle autorità giudiziarie. Bisognava esser certi per lo meno che le misure e le delimitazioni fossero seguite tra i proprietari veri e non tra semplici possessori. Così non facendo sono innumerevoli gli ostacoli che s'incontrano.

Di fatti per i terreni comunali si compirebbero gli accertamenti da un *perito delegato* dalla Commissione provinciale in concorso della comunale con l'intervento dei possessori interessati. Or, domandiamo, come si regolerà il perito nel decidere le ardue interminabili questioni di confinazione tra comune e comune, quelle delle divisioni dei demani promiscui e le lotte tra gli occupatori demaniali e le amministrazioni comunali? Provvederanno forse le Commissioni, surrogate così ai regi commissari ed alle stesse autorità giudiziarie, secondo che la qualità demaniale dei fondi o la loro spettanza verrà in contesa? Avrà così provveduto il progetto ad eliminare tanti conflitti, o basterà esso solo a modificare le leggi sul contenzioso e quelle giurisdizionali sinora solennemente mantenute? No: invece l'ultimo comma dell'articolo 5 si contenta, in caso di contesa, di rimanere i fondi di fatto là dove sono, in possesso di chi li detiene. Ma allora che catasto probatorio per i beni comunali potrà divenir mai questo, se non offre i mezzi ed il metodo per mettere in evidenza e far derimere le contese?

Peggio ancora provvede la legge alla condizione della proprietà dei privati. I beni saranno di norma intestati ai possessori quando il catasto è probatorio della proprietà, come dice l'articolo:

anzi per i fondi per i quali vi sarà contestazione sarà preferito il possessore di fatto e si farà annotazione e riserva di ogni dritto. Ora questa soluzione equivale appunto a non dar soluzione. Lasciare le cose come sono non è opera del legislatore, e molto meno di chi voglia intraprendere indagini di fatto cotanto dispendiose e lunghe, nel fine di accertare la proprietà a scopo civile. E poi qual pericoloso sistema non è mai quello di consultare i possessori? È ben facile comprendere che l'usufruttuario potrebbe nuocere o non mettere in evidenza il dritto del proprietario; il possessore anticretico penserebbe poco a tenere incolume e non pregiudicare il dritto dominicale del suo debitore; e costui sarebbe alle volte ben lieto se potesse arrivare ad eludere i dritti acquisiti dei terzi.

Anzichè metter mano al sistema probatorio ora meglio contentarsi dire, che le operazioni del catasto servono ad accertare lo stato degli immobili ed a niente più. Le indagini giuridiche dei fatti od il valore che gli stessi debbono avere tra le parti è opera dell'autorità giudiziaria. Se in diritto sono pericolose le definizioni, è pericolosissimo definire il fatto. *Quaestio facti nunquam certa esse potest.* Ma che dir poi quando si volesse definire un fatto mutabile, come la proprietà, che ad ogni tratto si trasforma e subisce modificazioni nell'atto stesso che è definita? *Factum non dicitur quod non durat factum.*

Molto meno si raggiunge lo scopo finanziario che è il solo cui miri la legge e del quale si parla nel numero 2 dell'articolo: esaminiamolo nel rapporto della spesa e del tempo.

Intorno al grave quesito della spesa, la Commissione, a me pare, sia giustamente preoccupata. Non può darsi una diversa intelligenza alle parole del relatore, ora commissario regio, il quale a pag. 316 dice: " Tutto considerato noi non sapremmo accertare nel catasto nostro se sarà veramente possibile di rimanere nei limiti presagiti di 50 o di 60 milioni e può anche darsi che debbasi andare alquanto più in là: di incontro però torna sempre quella osservazione che il catasto ha importanza principale anche all'infuori di ogni intento tributario. " E da ciò dobbiamo dedurre che la preoccupazione sarebbe stata maggiore se alla Commissione fosse mancato il conforto dello scopo probatorio.

L'onorevole Di San Giuliano nella discussione generale rilevò che i catasti formati in questo secolo ed in Europa non costarono meno di 300 o 400 milioni. Noi in Italia abbiamo l'esempio del Piemonte, dove un catasto cominciato e non finito per l'enorme spesa, dette per risul-

tato una somma non inferiore a lire 10 per ogni ettaro.

Pel catasto lombardo la spesa med' a fu di lire 13. Il Governo, se volesse sapere la spesa occorsa pel catasto modenese, forse arriverebbe a constatare che furono sorpassate le lire 15; sicchè quand'anche si valutasse la spesa sulla minore delle medie, cioè su quella di lire 10 per ogni ettaro, — senza tener conto della cresciuta mano d'opera, della necessità di maggiori salarii e stipendii, — poichè la superficie fondiaria d'Italia è rappresentata da 28 milioni di ettari, occorrerebbe per la formazione del catasto la ragguardevole somma di 280 milioni! Ma ammettendo pure che questo calcolo sia troppo generale, e che si possa tener conto della superficie già accatastata (di che la Commissione non si mostra contenta, dicendo a pagina 312, che non sa " fino a qual punto non vi sia anche bisogno di rifare le mappe di pianta. ") è certo che tra i 60 milioni di spesa che prevede il Governo e i 280 che noi riteniamo indispensabili a calcolo fatto, si potrebbe ritenere per certa la cifra di 200 milioni. Ora d'innanzi a tanta incertezza, la quale lascia per lo meno il dubbio, che possa essere molto costosa l'operazione che si tratta di compiere, non sarebbe debito nostro sapere quanto effettivamente si deve spendere, ovvero scegliere un metodo che eviti questo sperpero di milioni? Ora per sapere quanto effettivamente bisogna spendere, basterebbe ricorrere ad un Istituto competentissimo nella materia, quale è appunto quello Topografico Militare di Firenze, e per limitare tanta spesa assolutamente gioverebbe ricorrere al catasto più spedito.

E questa considerazione è tanto più necessaria in quantochè la spesa non vien posta tutta a carico dello Stato, ma deve per un terzo gravare i bilanci ormai esausti dei comuni.

Nel progetto non si dice in quale proporzione sarà ripartita la spesa tra Stato, provincia e comune, ma sono invece enumerate le diverse categorie di spesa, che devono far carico a ciascuno di tali enti.

Da un rendiconto però di lavori catastali eseguiti a tutto il dicembre 1865 nelle antiche provincie di terraferma, presentato alla Camera dal ministro Scialoja nella tornata del 26 luglio 1866, si hanno gli elementi indispensabili per stabilire che il concorso dei comuni in quella spesa fu del 30 per cento circa. E poichè gli stessi criteri hanno regolato la ripartizione delle diverse categorie di spese, abbiamo ragione di ritenere che non sia diversa la proporzione, secondo cui anche alla nuova formazione del ca-

tasto dovranno concorrere i comuni. Sulla base di tali elementi per un comune di 10 mila ettari la sola formazione della mappa costerebbe circa lire 130 mila, e di queste 40 mila andrebbero a carico del comune. Ora gravare i comuni del terzo di 200 milioni, ossia di 67 milioni, significa appunto esporli a maggiori dissesti finanziari, che possiamo fin da ora prevedere impossibili a sopportarsi; onde a noi incombe l'obbligo di essere scrupolosi e cauti.

Se dunque vi deve essere un catasto, e non giova finanziariamente aver quello *particellare*, contentiamoci di quello *speditivo*, con i rilevamenti per masse di coltura, per compartimenti e per Comuni, il quale oltrechè sarebbe sopportabile per la spesa facile a prevedersi non oltre i 100 milioni, farebbe altresì raggiungere lo scopo della perequazione tributaria.

La indagine del *tempo* non è importante quanto quella della spesa, ma ha pure il suo valore, e deve essere attentamente disaminata. Al certo non è indifferente nè pel Governo, nè per i contribuenti, che duri questo stato d'incertezza che se da un lato può far sperare considerevoli risorse finanziarie, dall'altro tiene in agitazione le popolazioni, le quali non sanno fino a qual punto le proprietà potranno essere sgravate o meno del tributo fondiario. E noi del Napoletano innanzi tutto facciamo assegnamento sul tempo per trovare la giustificazione della nostra condotta, affinché si riconosca che non pugnammo per interesse regionale, ma per rigoroso sentimento di dovere cittadino. Il catasto dovrà dimostrare ciò che i raffronti statistici ci obbligano fin da ora a ritenere, che cioè prima del Napoletano, la Sicilia, la Toscana ed il Lazio sono meno aggravate dalla imposta fondiaria, e che fra noi vi ha le provincie di Salerno e di Terra di Lavoro, le quali sono onerate come la Lombardia.

Intanto il Governo fa calcoli rosei intorno al tempo e crede che bastino dieci anni. La Commissione a pagina 317 della sua relazione accenna invece a 20 anni, ed a tal uopo il regio commissario manifestava nel suo discorso esser convinto per informazioni di persone competenti, che un ingegnere sussidiato da quattro assistenti, può in un anno rilevare da 2500 a 3000 ettari di terreno in piano.

Questo calcolo può essere però facilmente combattuto se si considera che non è in tutto l'anno che possono le squadre operare nella campagna, e che a quattro, o cinque mesi soltanto si riduce la campagna catastale. Infatti nella formazione del catasto piemontese risultò che una squadra così

composta non rilevava più di 418 ettari all'anno, come abbiamo desunto dallo stesso rendiconto citato innanzi. Nè a questo inconveniente si potrà ovviare con maggior numero di personale, che non è prudente consiglio sbaragliare per le desolate campagne, e che non si troverebbe oggi adatto e competente, non essendo divenuta coscienza di tutti, nè essendo da molti preveduta la possibilità della formazione del catasto. Ma riteniamo pure per poco che si voglia far presto in 20 o 30 anni, in tal caso ne consegnerà che la spesa di 100, 200 ed anche di 300 milioni dovrà esser sopportata in minor numero di anni con maggiore aggravio dei cittadini.

E quando invece si volesse compiere con *tutto* l'operazione non dovrebbe trascurarsi la riflessione che nel periodo di 30 anni, ammesso come necessario per la formazione del catasto, la proprietà sarà quasi interamente trasformata e trasferita; ed il catasto o non servirà più, o farà sentire la necessità di nuove verificazioni e rilevamenti, ossia presenterà l'inconveniente di un'opera che comincia sempre da capo.

Propongo perciò, in omaggio alla economia del tempo e della spesa, e senza farmi illudere dalle lustre probatorie, che l'articolo 1° sia emendato nella seguente forma:

“ Sarà provveduto a cura dello Stato alla formazione di un catasto per compartimenti e masse di coltura nello scopo di accertare lo stato degli immobili e perequare la imposta fondiaria. ”

**Presidente.** Così è esaurito lo svolgimento del suo ordine del giorno.

Ora spetta di parlare all'onorevole Plebano sull'articolo 12.

**Plebano.** Poichè, o per gli scopi civili della proprietà, o per un migliore assetto della imposta fondiaria, si è determinato di fare un catasto, a me pare opportuno di esaminare, con qualche cura, il metodo di catasto, che ci si propone.

Quale sia il metodo di catasto, che ci si propone, è dichiarato e definito all'articolo primo del progetto. Io credo, quindi, che, nell'articolo primo del progetto, si racchiudano tutte le principali questioni, che si possono svolgere intorno al metodo di catasto proposto; perocchè tutti gli altri articoli, che seguono, non sono, fino ad un certo punto, che la conseguenza della definizione del metodo di catasto, data coll'articolo primo.

L'onorevole Minghetti, relatore di questo progetto di legge, parlando, per incidente, nella discussione generale, e rispondendo, se non vado errato, all'onorevole Romeo, diceva, che; coloro;

i quali, oggi, ancora oppugnano il catasto, si trovano un poco addietro di fronte all'opinione pubblica.

E l'onorevole Minghetti ha fatto, certamente, molte bene a fare questa avvertenza, perchè aveva bisogno di giustificare il cambiamento di opinione, che in lui stesso si è verificato su questa materia.

Ma, che che ne sia di ciò, io mi permetterò di osservare, che, se può darsi che coloro i quali oppugnano il sistema catastale, in fatto di imposta si trovino indietro di fronte all'opinione pubblica, me lo perdoni la Commissione e me lo perdoni il Governo, il sistema di catasto, che ci viene proposto, rappresenta qualche cosa esso pure di arretrato, nel campo stesso della scienza catastale.

Il sistema di catasto che ci si propone, in sostanza, non è altro che il famoso censo lombardo, nè più nè meno, splendidamente illustrato con una monografia, degna di tutta la considerazione, questo è vero; ma non è in sostanza che il censo lombardo; di guisa che io credo che coloro i quali dovranno applicare questa legge non avranno molte difficoltà da incontrare nel fare gli studi preparatorii e le circolari, perchè non avranno che da prendere la raccolta delle circolari della Giunta del censo e troveranno là quanto occorre per applicare la legge stessa che oggi stiamo discutendo.

È lungi con ciò dal mio pensiero l'idea di non rendere il più grande omaggio al censo lombardo ed alla famosa Giunta che lo ha compiuto. So bene che la Giunta del censo fu una illustrazione del paese; so bene che l'opera da essa compiuta fu, fatta ragione dei tempi, un'opera altamente ammirabile, ma la famosa Giunta del censo che ha fatto il censo lombardo, è morta da molti anni, e l'opera sua, io dubito assai che abbia resistito agli attacchi del tempo.

D'altra parte poi io non credo che si debba portare così avanti il culto delle antiche cose nostre fino al punto di non saper fare nulla oggi senza seguire la via tracciata da istituzioni che hanno fatto il loro tempo.

Eppure, giova ripeterlo, la proposta che oggi discutiamo non è nè più nè meno, con poche variazioni, che il censo attuato dalla famosa Giunta del censo lombardo.

Qual'è questo metodo di catasto? L'articolo 1, che già detto, lo definisce: è un catasto geometrico estimativo particellare. Io non ho nulla a dire quanto al *geometrico* ed all'*estimativo*, è cosa sulla quale la Camera ha deliberato e sulla quale non è quindi il caso di ritornare.

Io mi arresto all'epiteto *particellare* che definisce in modo specifico il catasto che si tratta di fare.

Mi preme di dichiarare che io non intendo di fare qui una questione accademica; non intendo abusare del tempo della Camera col fare delle questioni astratte; ma si tratta di una questione tanto poco accademica, che, a mio avviso, dalla risoluzione di essa, dipende di fare una spesa enorme con un risultato effimero ed inconsistente, oppure una spesa moderata con un risultato serio ed efficace.

Io dichiaro francamente che accetto il catasto geometrico estimativo come fu in massima dalla Camera già deliberato, ma respingo il catasto particellare. E chiedo il permesso alla Camera di dire succintamente le ragioni di questa mia opinione.

Del resto le ragioni della opposizione alla particellarità del catasto io credo che si possano riassumere in poche frasi.

La particellarità come provvedimento, non è che un'astrazione più o meno scientifica, ma dominata sempre dall'arbitrio, ed incapace di un risultato pratico, efficace.

La particellarità, come opera compiuta, è una opera che ha in se stessa il germe della distruzione. E l'esperienza lo ha dimostrato.

Il catasto particellare dà necessariamente luogo ad una spesa, che nessuno *a priori* sa determinare, ma che certo è una spesa enorme. In fine, il catasto particellare non credo sia una necessità per arrivare a quell'accertamento della proprietà fondiaria, che è necessario per suffragare gli atti civili di essa, e per presentare una base ragionevole e sicura al riparto del tributo.

Queste sono, in riassunto, le ragioni, che mi hanno determinato, e mi determinano a non essere favorevole al concetto del catasto particellare.

Mi permetta la Camera di entrare un momento addentro nell'esame di questo metodo. E credo mi sarà facile dimostrare come queste mie ragioni, manifestate così in riassunto, abbiano serio fondamento.

La base del catasto particellare è la particella. Ora che cosa è la particella? La particella è definita dal disegno di legge; essa è costituita da una frazione continua di terreno, o di un fabbricato, che siano situati nel medesimo comune, appartenano allo stesso proprietario, o siano della medesima qualità e classe, ed abbiano la medesima destinazione.

Il procedimento quindi per particellarità consiste, quanto ai terreni, nel frazionare tutto il

territorio italiano in tanti appezzamenti, quanti se ne possono fare col criterio della distinzione delle colture e col criterio della feracità di ciascuno di essi; nel rilevare poi graficamente tutti questi enti astratti e dar loro una stima, un valore catastale.

Ora io domando, quanti saranno questi enti astratti in cui si tratta di dividere il territorio italiano e che dovranno essere oggetto di misura e di stima?

Io credo che realmente sia assai difficile determinare ciò, poichè dipende da una serie assai varia di circostanze e di ubicazione e di natura del terreno e di modalità di possesso e via dicendo. Ma tuttavia qualche dato si ha per potere così almeno all'ingrosso determinare una cifra a questo riguardo. Per esempio, dal catasto lombardo che, ripeto, è il prototipo del catasto che si tratta di fare, dal catasto piemontese denominato Rabbini, dal nome del suo autore, si hanno dati sufficienti per poter determinare quale sarà su per giù la quantità delle parcelle che si tratta di rilevare. Ebbene nel catasto lombardo la parcella catastale equivale a 0,22 per ogni ettaro, il che vuol dire su per giù quattro parcolle per ettaro.

Nel catasto piemontese troviamo che la parcella equivale a 0,32 per ettaro, ossia 3 parcolle per ogni ettaro.

Ora se noi vogliamo applicare queste cifre che non sono punto esagerate, a tutto il territorio italiano, ai nostri 26,000,000 di ettari di terreno, che si tratta di censire, noi troveremo qualche cosa come una cifra di una ottantina di milioni di parcolle, di enti astratti che si dovrebbero valutare e determinare nei loro reciproci rapporti di valore e di stima.

Ma non bisogna, o signori, fermarsi a questa cifra; imperocchè col criterio della feracità del terreno essa può duplicarsi, triplicarsi ed anche quadruplicarsi: non c'è limite a cui si possa fermare. Ogni zolla di terreno può diventare un ente catastale a sè; ciò dipende, ripeto, da una infinità di circostanze, ma principalmente dipende dal criterio e dall'arbitrio dell'operatore, nè più, nè meno.

Ora io credo che non si ha bisogno di essere tecnico per comprendere in qual ginepraio di difficoltà noi andiamo a gettarci quando avremo creata tutta questa miriade di enti diversi e dovremo classificarli, stimarli, valutarli, come si convicne per fare il catasto. A me pare che sia far qualche cosa come farebbe chi volendo determinare il valore, od il peso di un corpo complesso si prendesse gusto di scomporlo in tutti gli atomi di

cui è formato per sindacare, valutare ognuno degli atomi stessi. Evidentemente è un'opera che anche *a priori*, anche agli occhi del meno perito, non può non mostrarsi della più grande difficoltà.

La numerosa quantità di enti, che si tratta di valutare, ha, ripeto, grandissima influenza su tutto l'andamento dell'operazione, ma ne ha una enorme poi sulla spesa. Intorno alla spesa di un catasto io, quando ebbi l'onore di parlare nella discussione generale, ho accennato qualche cifra; mi permetterò più tardi di indicarne qualche altra più precisa in rapporto al metodo che ora stiamo esaminando. Ma ciò che parmi molto opportuno di far fin d'ora, è di togliere di mezzo una illusione sulla quale, me lo perdoni il Governo, e la Commissione, essi si sono troppo fondati. È l'illusione di credere che veramente qualche cosa di buono ed utile pel nuovo catasto, si possa trarre dalle mappe attualmente esistenti.

Ebbene io ho il coraggio di affermare, e credo con fondamento, di avere con me consenzienti i tecnici più illuminati, che le mappe esistenti a poco o nulla serviranno per l'opera del nuovo catasto. Nè io voglio limitarmi ad una semplice affermazione, ma lo posso dimostrare molto facilmente.

Tutte le mappe attualmente esistenti sono tra loro disparatissime per il metodo con cui furono compiute, per la scala in cui sono rappresentate, per le tolleranze che ammisero. Talune furono collegate ad una rete trigonometrica, altre sono fra di loro assolutamente slegate. Ora io domando se il voler ridurre tutte queste difformità ad unità non equivalga ad un incirca a far tutto di nuovo?

Ma vi hanno degli ostacoli veramente insuperabili all'utilizzazione delle mappe attuali. La maggior parte di esse non sono portate a giorno; vi sono dei milioni di voltture che non furono fatte; ed in tutte poi, anche in quelle che hanno, come si dice, le voltture aggiornate, ci è poi un altro ostacolo anche più insuperabile; ed è che le mappe portano la fisionomia dei terreni quale era al tempo in cui furono fatte.

E notate, o signori, che ne abbiamo di quelle che hanno la bellezza di 100 o di 150 anni di età. Queste mappe rappresentano la fisionomia del terreno quale era in quell'epoca.

Ora io domando se è proprio facilmente possibile di ridurre quelle anticaglie ed esprimere l'attualità dei terreni d'oggi.

Del resto non mancano gli esempi di questi tentativi di riduzione di mappe vecchie, e sappiamo quale risultato hanno dato.

Nel 1837 fu tentata in Francia, e l'impresa fu abbandonata; nel 1820 fu tentata in Toscana ed anche qui fu abbandonata l'impresa perchè si vide, per usare un proverbio trito, che la salsa non valeva il pesce.

Ora io non so con quale fondamento il Governo e la Commissione abbiano fatto così largo assegnamento sulla speranza di potere utilizzare le mappe attualmente esistenti.

Io credo che la loro sia una grande illusione; e vado ancora più in là, io dico che non solo le mappe dei catasti esistenti non sono servibili, ma che non servono nemmeno le mappe ed i lavori che si stanno facendo oggi in esecuzione di leggi recenti.

Mi rincresce il notarlo, ma la verità bisogna pur dirla: il Governo in fatto di catasto non ha mai avuto un obiettivo chiaro e preciso, non ha mai saputo quale fosse il punto preciso a cui voleva arrivare.

Tre leggi in questi ultimi anni per questa materia speciale furono fatte; la legge del 23 giugno 1877 per la ricensuazione della Lombardia; la legge del 4 gennaio 1880 per il compartimento modenese; e la legge del 4 gennaio 1882 per il Piemonte. Ebbene, tutte queste leggi partono da concetti disparati gli uni dagli altri, e tendono a scopi diversi. Il concetto del disegno di legge, che ora ci si propone, è il quarto della serie.

È vero che quando si discutevano quelle leggi non mancò chi qui stesso affermò che erano leggi inutili, che quei lavori non avrebbero servito a nulla, di fronte all'idea che si aveva di una catastazione generale; ma l'onorevole ministro delle finanze, con la sua sempre invidiabile abilità, dichiarò e sostenne che quei lavori sarebbero stati un principio del catasto generale ed avrebbero potuto essere utili ad esso. Io non so se anche oggi l'onorevole ministro delle finanze sostenga questo concetto, ma lo credo probabile, perchè ho visto che nel nuovo bilancio ha proposto un aumento di spesa, per acceleramento dei lavori nella bassa Lombardia; ciò vuol dire che egli è ancora nella idea, che quei lavori possano giovare al catasto che stiamo discutendo.

Però io, se potessi permettermelo, vorrei rivolgere al commissario regio, la preghiera di dirmi egli, nella sua competenza specialissima, se proprio crede che i lavori, ad esempio, che si stanno facendo, in virtù della legge che ho ricordato, e che si continuano a fare oggi in Lombardia non sieno lavori e denari assolutamente gettati dalla finestra. Ma lasciamo andare, io sono persuaso

che l'onorevole commissario regio, come tutti gli uomini esperti in questa materia, non avranno dubbio ad affermare, che poca utilità si potrà avere dalle mappe e dai lavori esistenti, e che quindi quando si parla di un nuovo catasto, bisogna avere davanti al pensiero, dal più al meno, tutti i 26 milioni di ettari, in cui il territorio italiano si divide.

Io ho detto che il catasto particellare è fondato su una serie di astrazioni derivate principalmente dall'arbitrio. Mi si permetta di entrare un momentino più addentro ancora nell'esame di questo metodo.

Io voglio supporre che per tutta la superficie del regno esista una triangolazione a maglie così strette da poter permettere di appoggiarvi per le operazioni catastali.

Tale supposizione è a dir vero un po' lontana dal vero, perchè tutti sanno che la triangolazione esistente e che fu fatta dal Corpo dello stato maggiore, se è esatta per i triangoli di 1° e 2° grado, non lo è egualmente per i triangoli di terzo e quarto ordine che sono appunto quelli sui quali bisogna appoggiarsi per le operazioni catastali. Ma tiriamo avanti. Supponiamo che l'esattezza esista anche per questi. Supponiamo che sia fatta senza difficoltà la delimitazione e terminazione dei territori comunali e dei perimetri delle varie proprietà. E tale operazione sarebbe desiderabile che venisse fatta anche più minutamente ed accuratamente di quel che prescrive in fondo il disegno di legge, perchè è molto utile, qualunque sia il metodo di catasto che si voglia seguire. Supponiamo quindi che per cominciare le vere e proprie operazioni catastali si sia nelle migliori condizioni possibili. E vediamo di che cosa si tratta.

L'operatore, entrando nel comune che deve censire, deve anzitutto eseguire le così dette qualificazione e classificazione; ossia deve determinare quali sono le qualità di coltura che esistono nel comune, e per ciascuna di queste colture deve determinare quante sono le classi nelle quali per cagione di feracità ciascuna coltura dev'essere divisa. In massima non si tratta di operazioni molto difficili da compiere; perchè le colture sono lì a vista d'occhio e basta percorrere il territorio del comune per farsene un'idea nè mancano i pratici che possano segnalare i punti della maggiore e della minore fertilità con sufficiente sicurezza.

Ma ciò sta bene finchè si tratta di fare queste operazioni prendendo per base il fatto esistente che sta sotto gli occhi, ma non è questo che dobbiamo fare. Nel sistema che c'è proposto, le

operazioni catastali si debbono riferire ad un'epoca anteriore, non all'epoca attuale. Secondo il progetto di legge si riferiscono allo stato dei terreni quali erano nel giorno della promulgazione della legge, che può essere già distante tre, quattro, cinque anni dal giorno della catastazione. Quindi si tratta di determinare in ciascun comune non quale è oggi la divisione delle culture, ma quale era all'epoca a cui il catasto si riferisce.

Ed ecco quindi una prima astrazione. Ho detto che il catasto particellare è una serie di astrazioni: questa è la prima. Ma ne abbiamo altre ancora. In sostanza, dal più al meno, in che condizioni ci troveremo quando procederemo all'applicazione di questa legge? Ci troveremo nella condizione in cui si trovano oggi gli operatori che fanno il ricensimento della bassa Lombardia, i quali devono nientemeno che risolvere questo problema: trovandosi di fronte ad un terreno, dire in quali condizioni era questo terreno nel 1828, di qual produzione era capace, quanti erano, ad esempio, i gelsi che esistevano su quel terreno in quell'anno. Questa è l'operazione che devono fare oggi gli operatori del ricensimento in Lombardia, e questa è, più o meno, l'operazione che dovremo far noi. E non si dimentichi poi che quando si dice: qualificazione delle culture, parlando di un catasto particellare, non vuol mica dire qualificazione in massa, cioè dire determinare se in quel tal comune ci sono tanti ettari tenuti a vigna, tanti ettari tenuti a prato. No; bisogna determinare le parcelle, bisogna stabilire quale quantità di parcelle c'è per ciascuna specie di cultura.

Io credo che non ci sia bisogno di molti ragionamenti per dimostrare quali enormi difficoltà sorgano di fronte ad una operazione di questo genere. Ma poi, a parte la difficoltà di determinare la qualità di cultura per parcelle, con riferimento ad un'epoca anteriore, c'è tutto il movimento che si fa continuamente. Il mondo non si arresta mica perchè abbiamo da fare il catasto! Il mondo cammina; ci sono le ordinarie rotazioni che non si arrestano; ci sono i miglioramenti che (giova sperarlo) non si fermeranno neppure. È evidente quindi che sarà difficilissimo di arrivare a fare un quadro parcellare esatto. Ed è poi certo che quando questo quadro parcellare esatto fosse fatto non durerà esatto un giorno; il giorno dopo sarà distrutto.

Ma non finiscono qui, anzi sono appena cominciate, le astrazioni di questo procedimento. Quando si sia arrivati a fare con esattezza, voglio sup-

porlo, un quadro particellare, bisogna avviarsi a fare quella operazione assai più difficile e delicata che è la formazione delle tariffe.

Or bene come si forma la tariffa, secondo il disegno di legge? Si forma così: scelta di una parcella tipo per ogni classe di ogni specie di cultura; estimo di questa, giusta i modi determinati dalla legge, di cui avrò occasione di fare qualche cenno; l'estimo di ciascuno di questi tipi forma la scala della tariffa.

Fermiamoci un momento, se la Camera lo consente, su quest'operazione dell'estimo dei tipi. Che cosa è che si tratta di determinare? Lo dicono la relazione e la legge: si tratta di determinare per ciascuna parcella quel reddito ordinario continuativo che nelle ordinarie vicissitudini della coltivazione, dei prezzi e degli infortuni, si può considerare come stabile. È, in sostanza, quella parte del prodotto agrario che corrisponde al valore della terra in sè stessa ed al valore dei capitali che in essa sono immobilizzati.

Come si determina questo valore? Qual'è il dato estimale che si prende di mira per determinarlo? Nel progetto di legge ministeriale questo dato era il contratto di affitto. Il Governo poneva come dato principale il contratto d'affitto e come dato sussidiario la perizia. La Commissione ha invertito le parti; ha stabilito che il dato estimale principale sia la perizia, e come dato sussidiario il contratto di affitto ed anche quello di compra vendita.

Ora io credo che la Commissione abbia fatto bene, perchè è evidente che l'affitto in Italia si trova in un decimo e forse meno del territorio, quindi era impossibile prenderlo come dato estimativo per fare questa operazione. Eppoi le affittanze si fanno per podere, per intiere colture forse; ma dove si trova un'affittanza che tenga conto delle varie parcelle determinate dal capriccio dell'operatore catastale? Quindi quando si prende per dato estimale l'affitto, bisogna andare all'arbitrio, bisogna che il perito dica: questo affitto che è di tanto, io suppongo che per la concorrente di tanto riguardi la parcella A, tanto per la parcella B, tanto per la parcella C.

Siamo quindi sempre più nell'astrazione e nella ipotesi.

Ma sventuratamente non è da dirsi diversamente del sistema che la Commissione ha adottato, cioè del sistema peritale.

Col sistema che la Commissione ha posto come base delle operazioni, si tratta di determinare per via di stima, prima di tutto, il prodotto lordo in natura. Ma non il prodotto lordo che virtual-

mente la terra potrebbe dare, non il prodotto lordo che di fatto la terra in questo o quell'anno ha dato: ma quel prodotto lordo che si può supporre, considerata la terra in uno stato di normale e ordinaria coltivazione, secondo gli usi e le pratiche del luogo. Non è quindi il prodotto virtuale, non è il prodotto di fatto, ma è un *quid* astratto, che lascia naturalmente largo margine a tutti gli apprezzamenti, a tutti gli arbitri dell'operatore.

E notiamo sempre (è cosa che non va dimenticata) che questo prodotto lordo non si tratta di determinarlo per un intero possesso, non per una intera qualità di coltura, ma per la parcella.

Ora io sfido chiunque a dirmi quale sia la scienza che può con qualche sicurezza indicare quale sia il prodotto lordo di una determinata parcella che fa parte di un più o meno vasto possedimento.

Avuto il prodotto lordo in natura, bisogna tradurlo in prodotto lordo in denaro.

E qui bisogna determinare i prezzi. Come si determinano questi prezzi? Il progetto dice che le valutazioni saranno fatte secondo i prezzi *medi* dell'ultimo dodicennio, con facoltà ad una Commissione centrale di variarli per tener conto di speciali circostanze.

Qui l'arbitrio è addirittura dichiarato. È la Commissione centrale che a seconda del suo apprezzamento può variare i prezzi: e variare i prezzi, non ho bisogno di notarlo, vuol dire variare la rendita, vuol dire variare la stima di ciascun appezzamento.

Su questa determinazione di prezzi ci sarebbe da fare un mondo di osservazioni; ma io non voglio abusare della pazienza della Camera, e passo oltre. Vediamo come si arriva al prodotto netto.

L'articolo 14 della legge lo determina, stabilendo quali sono le detrazioni che dal prodotto lordo, ridotto in danaro, si devono fare. Dal prodotto lordo si devono detrarre:

“ 1° le spese di produzione, conservazione e trasporto, secondo gli usi e le condizioni di ciascun luogo;

“ 2° le spese e i contributi per opera di difesa e di scolo, compreso il contributo per opere idrauliche di seconda categoria;

“ 3° le spese di manutenzione del fondo e di reintegrazione delle colture;

“ 4° una quota per le spese di amministrazione;

“ 5° una quota per i danni provenienti dagli infortuni;

“ 6° una quota per i fabbricati rurali occorrenti e loro accessori considerati in istato ordinario e secondo gli usi e i bisogni della coltura. „

Ecco le detrazioni che si devono fare.

Ma tutto ciò, ripeto, va fatto riferibilmente alla parcella. Ora io domando se e dove sia una contabilità rurale che mi dia il mezzo per vedere in quale quantità le spese di amministrazione si possano attribuire a questa od a quella parcella; in quale quantità le influenze degli infortuni celesti si possano applicare a questa od a quella parcella; in quale quantità le spese dei fabbricati rurali si possano attribuire ad una piuttosto che ad un'altra parcella. In verità, tutte queste sottili distinzioni, sulle quali io rinuncio ad insistere ulteriormente, fanno sì che la formazione di una tariffa sarà, se si vuole, il prodotto della quintessenza del sapere; ma, viceversa, nell'atto pratico, non sarà che una grande mistificazione.

E, tuttavia, non siamo ancora arrivati al punto più bello. Il punto più bello della operazione, secondo me, è quando arriva il così detto *classamento*: cioè, quando si tratta di determinare quale è la classe a cui spetta ciascuna delle varie parcelle rilevate.

Supponiamo che, per ispirazione di domeneddio, si sia giunti a fare una tariffa perfetta, esatta, accettabile; si tratta di attribuir la sua classe di tariffa a ciascuna parcella.

Con qual criterio si procederà? Si procederà confrontando ciascuna parcella colla parcella tipo, per vedere se, e in che proporzione, concorrano nella parcella estimanda gli elementi che hanno determinato l'estimo della parcella tipo; ossia si dovrà, in altri termini, rifare la valutazione per ciascuna parcella.

Non mi pare che vi sia bisogno di aggiungere molto altro, parlando con persone che capiscono le cose a volo, per dimostrare in qual ginepraio noi ci inoltriamo coll'operazione che ci viene proposta.

È evidente che l'arbitrio delle Commissioni, e degli operatori, sarà supremo; ed è noto che dove regna supremo l'arbitrio, si fanno strada le influenze; tanto più, considerando che quando si tratta di classare una parcella, si tratta di determinare il reddito imponibile di essa per un mezzo secolo avvenire. Figuratevi se ciascun proprietario non sarà attivo a mettere in moto

tutte le influenze possibili, massime trattandosi di operazione che non ha nulla di concreto, nulla di preciso, nulla definito, e che quasi tutto lascia all'arbitrio di chi deve operare!

Ed i proprietari avranno facilissimo il giuoco; imperocchè lo stato di ciascun terreno si accerta, è vero, qual è all'atto del rilevamento, ma si dà facoltà al proprietario di dimostrare che lo stato attuale non è lo stato del periodo a cui l'operazione deve riferirsi.

Non vi pare evidente che tutti gli sforzi dei proprietari si rivolgeranno a dimostrare che lo stato buono d'un terreno d'oggi, era cattivo nel giorno in cui la legge venne promulgata? Non vi pare evidente che tutti gli sforzi dei proprietari si rivolgeranno a dimostrare che tutti i miglioramenti sono venuti dopo? Che arma avete voi per opporvi a queste frodi? Non vi pare chiaro che se anche delle armi ne aveste, voi darette luogo ad una tal serie di questioni, di controversie, da agitare per un quarto di secolo tutta la proprietà italiana?

**Minghetti, relatore.** Se vi sono degli alberi che abbiano venti anni, non si potrà dire che siano stati piantati un anno prima.

**Plebano.** Sapete quale sarà il risultato di tutto questo? Il trionfo dei più furbi. I più furbi riusciranno, senza nessun dubbio, con questo sistema, a far censire il terreno loro meno di quello che dovrebbe essere censito.

Dopo i più furbi verranno gli inerti, quelli che non fanno nulla, quelli che lasciano i loro terreni presso che incolti.

Sapete chi saranno i sacrificati? I proprietari attivi ed onesti. Coloro i quali hanno cercato di migliorare come meglio poterono i loro possessi, e che rifuggono dalla idea di una frode qualsiasi; costoro saranno certamente sacrificati, perchè i loro terreni saranno stimati, quali si trovano all'atto del rilevamento.

Ecco il risultato ultimo, secondo me, di questa serie di astrazioni, di ipotesi e di procedimenti arbitrari, mi si perdoni la parola forse un poco dura, che costituisce il sistema catastale che si propone.

Inutile aggiungere, che questa opera, una volta compiuta, è già votata alla distruzione.

Imperocchè, a meno che si voglia imporre a tutti i proprietari di denunziare, non soltanto i passaggi di proprietà, ma di denunziare ogni variazione di coltura, è evidente, che, il giorno dopo in cui saranno fatte, le mappe non rappresenteranno più la verità; perchè, ogni giorno, che passa, il proprietario, il colono può cambiare

e cambia la fisionomia, la condizione del terreno; di un campo farà un prato, di un prato, una vigna.

Tutto ciò, se non imponete l'obbligo di denunziarlo, tutto ciò vi renderà inutile, il giorno dopo le mappe ed il lavoro, che, così faticosamente, avete costruito.

Ed io non suppongo, che vi sia, chi possa avere in pensiero di imporre simile obbligo ai proprietari, che di obblighi e di pesi ne hanno già abbastanza. E quindi, evidentemente, tutta questa faticosa opera, di cui andiamo discutendo e che andremo formando, è per sua natura destinata, fino dalla sua origine alla distruzione, come furono destinati alla distruzione tutti i catasti particellari, non escluso il catasto prototipo lombardo, il quale anche oggi è assai lungi dal presentare la fisionomia del terreno, qual'era il giorno in cui fu fatto.

E per fare un'opera simile che cosa si tratta di spendere? Nella discussione generale io mi sono permesso di ricordare così all'ingrosso qualche cifra quanto alla spesa del catasto in genere; non è male di precisare qualche cosa di più, relativamente al metodo che ci si propone.

Io non intendo di fare dei calcoli; sarebbe tedioso inutilmente la Camera e poi non ce n'è bisogno; abbiamo degli esempi pratici, chiari, precisi; abbiamo il nuovo censo lombardo; abbiamo il catasto piemontese Rabbini, tutti e due catasti particellari fatti sul tipo e colle modalità del catasto che ci si propone.

Ebbene, che cosa hanno costato? Da dati ufficiali, resi di pubblica ragione del resto ed emessi dalla Giunta stessa del censo lombardo, consta che il nuovo censo lombardo costò nientemeno che una media di 15.91 per ettaro. Da dati, parimenti ufficiali, consta che il catasto Rabbini, limitato puramente alla parte grafica, cioè al rilevamento, esclusa la stima, costò 12.97. Non è certo esagerato il supporre che se si fosse fatta la stima altre tre lire per ettaro sarebbero state necessarie e la spesa sarebbe arrivata su per giù a 15.97 per ettaro.

Ora prendiamo la media tra il catasto lombardo ed il catasto Rabbini ed avremo una spesa di 15.93 circa per ettaro.

Con tali dati, applicati ai 26 milioni di ettari che si tratta di rilevare e di censire, porocchè io ripeto ed insisto nel dire che le mappe attuali saranno di poco o nessun giovamento, noi avremo su per giù una spesa di 390 milioni.

Ma io voglio tener conto dei miglioramenti che la scienza del rilevamento ha fatto; voglio

tener conto di tutte le migliorie possibili da quell'epoca ad oggi; non voglio invece tener conto dell'aumento della mano d'opera che necessariamente è avvenuto, e riduco le lire 15.93 a 10 lire per ettaro, ed avremo tuttavia la bellezza di una spesa di 260 milioni circa per fare il catasto proposto. È inutile parlare del tempo che occorre. Il Governo e la Commissione hanno fatto molto buon mercato di quest'argomento, il Governo ha parlato di 10 anni; la Commissione più discreta ha parlato di 20 anni; ma è un calcolo che va messo a pari con quello della spesa che Governo e Commissione credono poter sopporre di 50 o 60 milioni così all'ingrosso.

Di fronte a queste considerazioni, che io ho malamente svolte, e non solo malamente, ma incompletamente, perchè si potrebbero dire assai più cose di quelle che io ho accennato; di fronte a questa spesa enorme, a cui si tratta di andare incontro; di fronte al risultato che certo, anche solo stando all'esperienza di tutti i catasti particellari nazionali ed esteri, è già da prevedere; io domando se sia da meravigliarsi che vi siano dei corpi tecnici elettissimi, che hanno fatto voti perchè il catasto particellare sia abbandonato. Ed io cito il Congresso degl'ingegneri italiani, che si tenne a Torino l'anno scorso, il quale ebbe ad emettere una deliberazione di questa natura: " il Congresso è di parere che, per raggiungere nel minor tempo e nel miglior modo possibile gli scopi che si propone il futuro catasto italiano, si debba abbandonare il sistema parcellare. "

Ma perchè adunque, ad onta di tutto questo, ci si propone il sistema parcellare? Io rinunzio ad esaminare questo perchè; solo affermo che, per fare quell'accertamento della proprietà che è necessario, che è utilissimo per la vita civile della proprietà stessa, e per dare all'imposta fondiaria quella base equa e giusta che è desiderabile, non è necessario di perdersi nelle nebulosità del sistema parcellare. E cotesta proposizione io non avrei alcuna difficoltà di dimostrarla, ne sono sicuro, sino all'evidenza.

Ma mi sorge nell'animo un dubbio... che anzi non è un dubbio, ma certezza, ed è che io sprecherei il mio fiato: egli è evidente che la Camera non può dare retta alle mie povere parole; è evidente che un disegno di legge presentato dal Governo, appoggiato da una autorevolissima Commissione non può essere radicalmente mutato da una mia proposta. Quindi io rinunzio a perdere e far perdere altro tempo onde spiegare ciò che sarebbe inutile spiegare. Io mi limito a dichiarare che non ho inteso di fare alcuna opposizione al

concetto catastale, in massima; che io accetto francamente e lealmente il concetto di un catasto geometrico estimativo, ma che non posso accettare il catasto particellare. La Camera seguirà la sua via e certamente il catasto particellare sarà votato. Ma io prego gli onorevoli colleghi di pensare, quando saranno per dare il loro voto a questa legge, a tutte le conseguenze della legge stessa.

Io li prego di pensare che si tratta di porre sulle spalle del bilancio italiano una somma enorme, che, per quanto distribuita in molti anni, non sarà per esso, nelle condizioni in cui si trova, peso leggero; che col sistema particellare si tratta di porre per un quarto di secolo in agitazione tutta la possidenza italiana, e tutto ciò per ottenere un risultato che ha in sè stesso il germe della distruzione, un risultato che il giorno dopo in cui si sarà ottenuto sarà distrutto.

**Presidente.** Verremo ora allo svolgimento dei diversi emendamenti proposti su questo articolo.

**Gerardi.** (*Della Commissione*) Domando di parlare.

**Presidente.** Chi ha domandato di parlare?

**Gerardi.** (*Della Commissione*) Un membro della Commissione.

**Presidente.** I membri della Commissione potranno rispondere dopo.

**Minghetti, relatore.** L'onorevole Gerardi vorrebbe rispondere subito ad alcune osservazioni dell'onorevole Plebano. Poi la Commissione risponderà anche in complesso.

**Presidente.** Ecco, io darei ora facoltà di parlare all'onorevole Parpaglia, giacchè non vi sono altri iscritti sull'articolo; però vi sono diversi emendamenti. Svolti anche questi, la Commissione potrebbe rispondere a tutti.

**Gerardi.** (*Della Commissione*) Io prego l'onorevole presidente di permettermi di dare uno schiarimento. Anche per abbreviare la discussione, mi parrebbe meglio che ogni volta che si presentano delle obiezioni gravi, fossero dalla Commissione risolte subito.

**Presidente.** Onorevole Gerardi; vi possono essere altri oratori che vogliono parlare su questo articolo.

Io credo che sia meglio lasciare svolgere tutte le considerazioni e tutti gli emendamenti, prima che la Commissione risponda. Risposto che abbia, allora si verrà ai voti. Altrimenti noi faremo una operazione doppia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

**Parpaglia.** Io ho chiesto di parlare dopo che ho udito il discorso dell'onorevole Romano.

L'onorevole Romano ha detto che accetta la

legge ad una condizione, che cioè le spese del catasto siano a carico dei proprietari dei terreni ed e questa condizione solo mette la palla bianca nell'urna. Dico francamente che se questo fosse il concetto della legge al contrario io sarei obbligato a dare la palla nera.

L'onorevole Romano pensa che la spesa debba essere a carico dei proprietari perchè essi ne ritraggono l'utile diretto; nulla di più erroneo di questo principio; se si accettasse dovremmo applicarlo in larga scala e lo Stato dovrebbe ritirarsi da molte spese e chiamare a concorrervi coloro che ne ritraggono l'utile diretto come, per esempio, per l'istruzione e la viabilità.

È vero che nell'avere un buon catasto vi è l'interesse dei proprietari delle terre come contribuenti. Ma è pur vero che è un dovere dello Stato che le imposte sieno equamente ripartite tra i cittadini in proporzione dei loro redditi. È l'articolo dello Statuto che consacra il principio indiscutibile che i cittadini devono concorrere ai pesi dello Stato a misura delle proprie forze. E noi dobbiamo far ossequio a questo principio che è di irrecusabile giustizia. A carico dei proprietari disse l'onorevole Romano sono pure le spese di registro, di trascrizione ed altre, e crede così che a parità di misura dell'interesse debbano essere a suo carico quelle del catasto e perequazione.

E non le pare, onorevole Romano, che siano abbastanza gli oneri che sopporta la proprietà fondiaria nei suoi trapassi? Vorrebbe anche aggiungere il fardello delle enormi spese del catasto? Evidentemente il volere che le spese siano a carico dei proprietari è lo stesso che respingere la legge di perequazione.

Invero la Commissione porta a 60 milioni la spesa del catasto: altri miei colleghi, con calcoli molto accurati, la fanno ascendere a 200 milioni.

Ora, se vogliamo che questa enorme spesa ricada sui proprietari, ne avverrà che liquideremo la proprietà, si venderanno i fondi per perequare l'imposta, ripetendosi una favola troppo conosciuta.

L'onorevole Romano osservava che nello Stato vi sono i proprietari di terre ed i non abbienti, anzi costoro sono in maggior numero; e non è giusto che i non abbienti concorrano nelle spese per i proprietari. Dirò all'onorevole Romano che quando si tratta di sistemare un'imposta, di accettare la consistenza nostra fondiaria, di descriverla, determinarla, accertarla, assicurarla fino ad un certo punto la proprietà delle terre, non solo si fa l'interesse di quelli che sono, ma molto più di quelli che saranno abbienti, atteso il trapasso della

proprietà. Sarà abbiente domani quello che oggi non lo è, e cesseranno di esserlo quelli che non lo sono. *Multi renascentur quae nunc cecidere, cadentque qui nunc sunt* in onore. Il catasto ha un carattere oggettivo non soggettivo. Volendolo in altro modo se ne falsa il concetto.

Noterò altresì che il catasto non si può compiere che in un periodo d'anni, ed in questo tempo avverranno molti trapassi nella proprietà fondiaria. Ora io mi permetterei di chiedere: quale dei diversi proprietari di un fondo deve sopportare le spese di catasto? Attenderò la risposta. Vede così, onorevole Romano, che col suo sistema noi andiamo incontro all'assurdo, all'impossibile, e volendo la giustizia si riuscirebbe ad un risultato opposto.

Colgo anzi l'occasione per dichiarare fin da ora che non solo non voglio che la spesa del catasto e della perequazione sia a carico dei proprietari, ma proporrò che sia eliminata in tutto od in massima parte la spesa che nel disegno di legge è posta a carico delle provincie e dei comuni.

E mi pare giusto; poichè mentre in questa legge nel secondo titolo, preoccupandoci delle condizioni della proprietà fondiaria, si vuole limitare la libertà ai comuni di sovrimporre, viceversa poi si scarica su di essi tale un'enormità di spese che assolutamente non le potranno sopportare, forse 70, ma non meno di 40 milioni.

Pare che sia il tempo che cessi il sistema della pompa aspirante e premente, con una delle quali lo Stato assorbe i redditi e con l'altra scarica le spese su comuni e provincie. È impossibile che i comuni possano sostenere spese ed oneri maggiori.

È una vera contraddizione in termini pretendere che i comuni non eccedano il limite legale della sovrimposta, e nel tempo stesso obbligarli a sostenere ingenti spese. Credo pertanto che questo sistema debba assolutamente abbandonarsi.

L'onorevole Plebano combatte il sistema del catasto parcellare per la ingente spesa che è necessaria.

Su questo terreno io non voglio entrare; certo è che la somma di 60 milioni, proposta dalla Commissione, a me sembra insufficiente, per quanto debba credere che Governo e Commissione avranno avuti criteri per ciò fare; dico però che pure a me sembrano esagerati i calcoli degli onorevoli Corrado e Plebano, ed in ogni caso io credo che sarà ben spesa qualunque somma per dotare il paese di un catasto quanto è possibile esatto, che rilevi il territorio dello Stato, con le mappe regolari si abbia l'effigie del territorio, col sistema

particellare si impediscano le occultazioni della materia imponibile, con la esatta delimitazione si concorra a rendere più tranquilla la proprietà fondiaria e più accessibile al credito, raggiungendosi lo scopo per mezzo di questo potente fattore, di mobilitarla, e con la classificazione di coltura e feracità ottenere, più che la plastica del terreno, la pianta economica della proprietà fondiaria dello Stato.

L'onorevole Plebano, con quella competenza che tutti gli riconosciamo, ci disse: Io accetto il catasto giuridico, accetto il catasto estimativo, non accetto il catasto parcellare.

In verità, io avrei desiderato, che mentre egli distrusse il sistema proposto dalla Commissione e dal Governo, avesse anche riedificato.

**Plebano.** Sarebbe stato inutile.

**Parpaglia.** Egli mi risponde che era inutile. No; quando pure la sua proposta non fosse stata accettata, sarebbe pur sempre rimasta come protesta.

L'onorevole Plebano disse: Voi vi trovate di fronte a difficoltà enormi, insuperabili. Qual'è il sistema parcellare? È questo: dividere, frazionare, ridurre, direi, a molecole tutto il territorio dello Stato; poichè non solo dividete il terreno per proprietari e coltura, ma lo suddividete per qualità o per classi; dimodochè sarà enorme il numero delle *parcelle* o *particelle*. Così molto tempo, ingenti spese e difficoltà gravissime e quasi insuperabili per riuscire a compiere un catasto con questi criteri.

Questa operazione, egli disse, dà campo agli arbitri. Che difficoltà vi sieno, non se ne può dubitare; ma io avrei desiderato che l'onorevole Plebano avesse presentato un mezzo scevro di difficoltà. La Camera lo avrebbe certamente accettato con vera riconoscenza.

Io penso invece, che col sistema proposto dalla Commissione, con alcune modificazioni, si elimineranno, per quanto è possibile, gli arbitrii; il sistema delle tariffe, a me pare, è il sistema meno esposto agli arbitrii.

Adottandosi il sistema analitico e della stima diretta per ogni appezzamento, si andrebbe più facilmente incontro all'arbitrio; perchè ogni proprietario, senza controllo di sorta, senza il pericolo di confronto, eserciterebbe tutta la sua influenza, onde poter dare al suo fondo il minor reddito possibile. All'incontro colle tariffe si hanno i criteri generali, sono stabiliti gli appezzamenti-tipo, la classificazione, o come si vuole il classamento si fa col confronto tra le singole parcelle e con la garanzia della maggior pubblicità.

È massima troppo nota che la verità si raggiunge più facilmente per mezzo dei termini di paragone controllati dal giudizio delle persone più interessate.

Quando noi abbandoniamo questo criterio ci troveremo veramente di fronte all'arbitrio che tanto fa paura all'onorevole Plebano.

Si disse che le influenze saranno massime, che i proprietari, avveduti, anzi furbi, saranno quelli che più direttamente s'interessarono; ma questo disgraziatamente avviene in tutte le imposte. Ma le influenze saranno maggiori senza la tariffa.

La tendenza a pagare il meno possibile la riconosciamo in tutti i contribuenti in tutte le imposte. Nella ricchezza mobile si denunzia il meno possibile, nella tassa di registro o per atti tra vivi o per successione si pone studio di diminuire il valore, e fino nella dogana si trova mezzo di frodare la finanza con dichiarazioni infedeli.

È dovere pertanto dell'uomo di Stato di trovare, se non il bene assoluto, il bene relativo, od almeno il minor male.

Del resto non è già lasciato all'arbitrio del proprietario il determinare il reddito e lordo e netto, ma è questo accertato dall'agente catastale delle Commissioni locali e delle Commissioni provinciali, pubblicandosi tutti i prospetti in cadaun comune.

L'onorevole Plebano fece veramente un'osservazione grave quando disse, che la Commissione non raggiunge col sistema particellare lo scopo che si è prefissa col catasto, di avviarci cioè al sistema probatorio o del catasto.

Perchè il catasto risponda al concetto di un catasto per gli effetti giuridici e di carattere probatorio, perchè sia mezzo efficace a facilitare le contrattazioni è mestieri che non solo si abbia la mappa topografica, graficamente esatta del terreno, ma è mestieri che ne rappresenti la coltura, la feracità, il prodotto, e tutti quelli altri elementi che concorrono a determinarne il valore. Ora ciò è impossibile in un catasto che deve compiersi in 20 anni e che ha per base lo stato di coltura esistente all'epoca della pubblicazione della legge. Così figurerà in catasto terreno aratorio quello che sarà vigneto, pascolo quello che sarà frutteto e viceversa.

Intendo che la difficoltà è grave, ma è la stessa che hanno dovuto incontrare tutti gli altri paesi, e non è possibile evitarla, non essendo possibile che si compia un catasto in brevissimo termine. E quando vi possano essere variazioni nella coltura rimarrà sempre rilevato esattamente il terreno a piccole zone, raggiunta una sicura delimitazione,

e nel complesso resterà di poco variato il valore del fondo.

Si disse che difficilmente si potranno utilizzare le mappe e lavori catastali ora esistenti in alcune parti dello Stato.

Io credo che ciò è vero se si parla delle stime, non così in quanto però ha tratto al lavoro tecnico di rilevamento del terreno. I catasti che sono stati fatti coi sistemi moderni a sistema parcellare od a piccole zone credo che possano utilizzarsi.

Io votai per l'ordine del giorno della Commissione per passare alla discussione degli articoli e con me votarono tutti i deputati di Sardegna presenti nell'Aula. E quel voto senza alcuna preoccupazione politica era determinato da un sentimento di giustizia dell'interesse generale dello Stato.

Eppure parrebbe che l'isola di Sardegna, facendo il confronto del contingente di imposta fondiaria a lei assegnato coll'estensione territoriale, non sia eccessivamente gravata, e dovremmo esser contenti dello *statu quo*. Pure noi domandiamo la legge di perequazione col catasto estimativo parcellare perchè questo metterà in evidenza quale sia la nostra vera rendita fondiaria. È strano. Si ritiene da coloro che non hanno il catasto geometrico estimativo che questo è una sciagura, ed invece lo reclamano appunto coloro che ebbero tale jattura. Ed è facile spiegarlo, perchè le regioni d'Italia che ebbero il catasto sanno che per loro è un male, perchè non risponde più allo stato di fatto dei terreni, e perchè, fatti in modo incompleto, hanno portato i danni e non gli utili di un catasto. Sanno però che un catasto regolare è mezzo necessario per garanzia della proprietà e giusto riparto dell'imposta.

L'onorevole Corrado vorrebbe un catasto per compartimenti e masse di coltura. Oltre gli argomenti che stanno contro questo sistema che non raggiunge alcuno degli scopi del catasto, esso è dannoso. E dirò io sardo, *experientia docet*. In Sardegna si ebbe precisamente il catasto per masse di coltura con un sistema tutto di arbitrio e si lamentano perciò i guai che più volte avete udito nella Camera.

La Sardegna dà il contingente maggiore nel numero delle subaste per imposte non pagate. La Sardegna ha la non invidiabile fortuna di rappresentare quasi il terzo delle subaste di tutto lo Stato.

Non basta: in Sardegna si paga il 9, il 10 ed anche il 14 per cento d'aggio agli esattori per discussione. È cosa enorme! e di ciò una delle cause è il catasto, perchè abbiamo il catasto con mappe a grandi zone, senza raccordi, con divisioni

e suddivisioni fatte a casaccio, senza volture regolari possibili, con stime erronee ed arbitrarie, con duplicazioni, e con un fardello di irregolarità che mi dispenso di enumerare.

Ma l'esperienza vale qualche cosa. Allora dormivano tutti o molti, oggi tutti vegliano, e quando si faranno le operazioni catastali staranno tutti all'erta per difendere i loro diritti, perchè il catasto risponda, per quanto è possibile, alla realtà della proprietà fondiaria e sua rendita.

Ho detto queste poche cose per rispondere ad alcune osservazioni di colleghi che da diversi banchi della Camera con metodo diverso combattono l'articolo 1° e così la legge stessa, avrò però forse occasione di riprendere a parlare in seguito, perchè, oltre alle modificazioni accennate dal presidente del Consiglio, altre se ne dovranno introdurre perchè la legge corrisponda allo scopo che si è prefisso: ripartire, cioè, in giusta misura la imposta ed avviarsi ad un catasto di carattere giuridico probatorio.

L'Italia trae dalla terra la sua maggiore potenza economica: sacrificiamo delle somme per poter assicurare la consistenza vera del suo patrimonio fondiario e manifestare la vera condizione nostra agraria, cosa siamo e quello che potremmo essere.

Detto ciò, io voterò l'articolo 1° quale è proposto. Non voterò certo nè la proposta del mio amico Romano, nè molto meno l'altra dell'onorevole Corrado, con la quale si vuole un catasto a grandi mappe, a grandi zone. Non la voto perchè purtroppo in Sardegna abbiamo sperimentato i danni di questo sistema, e non vorrei che altri avesse ad incorrere negli stessi guai.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

**Gerardi.** (*Della Commissione*) Dirò poche parole intorno alla quistione sollevata, su questo articolo 1°, dall'onorevole Romano, se, cioè, la spesa del catasto debba essere a carico dello Stato, ovvero, come egli propone, dei proprietari, facendo notare all'onorevole collega che la quistione è particolarmente contemplata e risolta, in quel modo che alla Commissione parve più giusto ed opportuno, nell'articolo 43 del disegno di legge. Quando saremo a quell'articolo avrà suo luogo naturale la discussione sollevata dall'onorevole Romano, la quale sarebbe intempestiva su questo articolo 1° in cui devonsi stabilire i principii fondamentali della legge, e allora la Commissione non dimenticherà le considerazioni esposte in contrario senso da lui e dall'onorevole mio amico Parpaglia.

L'onorevole Corrado ha parlato di catasti per

masse di coltura, e del catasto probatorio che noi abbiamo vagheggiato, ma senza fare alcuna proposta concreta che vi possa condurre.

Siccome però, per quanto ho potuto capire, esso non ha espresso quali siano i suoi desiderii, i suoi propositi intorno ai principii che la Camera deve stabilire in questo articolo 1°, così io non posso dargli particolari e categoriche risposte, tanto più che dei catasti per masse di coltura, e del probatorio, ai quali esso brevemente accennava, dovrò dir brevemente, rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Plebano, il quale, se ho ben compreso, ha svolto quegli stessi concetti, quelle stesse obiezioni ai principii da noi sostenuti e formulati in questo articolo, che stanno nella mente dell'onorevole Corrado.

Dei catasti per masse di coltura, mi conceda la Camera di sbrigarmi con brevissime citazioni e ricordi, i quali mi autorizzano a dire all'onorevole Plebano che questi catasti ci condurrebbero davvero a quel culto dell'antico ch'egli ci ha rimproverato di professare a proposito dei nostri più e men vecchi, ma ancor vivi catasti grafici partecellari, al culto di quell'antico che fu e deve essere abbandonato per sempre.

Vi ricorderò, prima di tutto, il deplorabile esperimento che di questo sistema fu fatto dalla Francia, in seguito alla legge, sull'imposta fondiaria votata dalla Costituente nel 1791, sino al 1807, e che fece ripetere a Napoleone quel detto, pieno di verità, che le mezze misure riescono sempre inefficaci e spesso rovinose.

Vi ricorderò poi, coll'onorevole mio amico Parpaglia, un esempio di casa nostra, quello, cioè, del catasto Sardo, che un uomo illustre, il Siotto Pintor, in un suo discorso alla Camera raccomandava al conte di Cavour di tenere a modello, insistendo, come ora si fa, sulla gravità della spesa, e sul lunghissimo tempo occorrente per la formazione del catasto parcellare, e sulle inesattezze e sugli errori che vi riescono pur sempre inevitabili.

**Plebano.** Chiedo di parlare.

**Gerardi.** (*Della Commissione*) Ebbene il Siotto Pintor era uomo di eletto ingegno, e conosceva perfettamente le condizioni della Sardegna; eppure vedete i risultati ai quali si sarebbe venuti se il suo consiglio fosse stato seguito! Ve li ha detti l'onorevole Parpaglia, e ve li dice la relazione dell'inchiesta agraria sulla Sardegna, in cui si afferma che la insufficienza e gli errori di quel catasto sono una delle cause principali delle tristissime condizioni della proprietà e della agricoltura in quell'isola.

**Depretis,** *presidente del Consiglio.* Precisamente.

**Gerardi.** (*Della Commissione*) Ed ora toccherò brevemente di quella serie di obietti minuti, sottili e con tanta diligenza studiati dall'onorevole Plebano, allo scopo di dimostrare che la Commissione, male o troppo confida in quel sistema di catasto che è venuta a proporre e a sostenere alla Camera.

L'onorevole Plebano ha mosso, prima di tutto, una obiezione da un punto di vista proprio di massima generale, vorrei quasi dire scientifico.

Ma perchè e come volete voi, egli ci ha detto, con questo vostro catasto partecellare, sciogliere in atomi una massa così enorme di terreni, e come potreste sperare di rilevarne per questa via, in modo attendibile, il reddito?

Ma, io domando alla mia volta all'onorevole Plebano, se queste parcelle di terreno che il catasto qualifica, classifica e valuta distintamente; se questi atomi, come esso li chiama, si trovano infatti in condizioni tanto diverse per la loro natura e qualità e per la loro forza produttiva, che il loro reddito rispettivo varia necessariamente in tale misura che bisogna tenerle distinte o classificarle, se non si vuole incorrere in errori troppo grossi e deplorabili, la loro separazione o scorporazione, che voglia dirsi, è proprio un difetto del catasto parcellare, o non è, veramente, una necessità inevitabile imposta dalla natura stessa delle cose?

E volendo sottrarsi a questa necessità, non si va incontro a tutti gli errori, e alle ingiustizie che si deplorarono e si deplorano nei catasti per masse di coltura, e che i nostri onorevoli colleghi che si occupano di agricoltura, possono immaginare alla sola enunciazione di questo sistema, universalmente riconosciuto dagli uomini competenti come un espediente provvisorio e di transizione?

Da parte mia, nello studio di questo disegno di legge mi sono formato e nutro pieno e fermo il convincimento che due soluzioni soltanto si potevano contrapporre l'una all'altra, e discutere. O la tassa sulla entrata, con una generale riforma delle nostre leggi sui tributi diretti, quale venne proposta e difesa da parecchi oratori nella discussione generale, o il catasto geometrico parcellare, quale da noi si propose, col suffragio del voto e dell'autorità della competentissima e altamente benemerita Commissione del 1871 presieduta dall'onorevole Menabrea e di cui faceva parte l'onorevole presidente del Consiglio.

Nè mi hanno scosso i sospetti, i pericoli di errori e di arbitrii messi avanti dall'onorevole Plebano, imperocchè, mi pare troppo evidente che

se vi ha un sistema, per l'accertamento dei redditi fondiari il quale valga ad escludere, per quanto è possibile, gli errori e gli arbitrii è proprio quello di un catasto regolato colle norme che dalla Commissione vengono proposte di pieno accordo col Ministero e che il Parlamento saprà, ove occorra, completare e correggere. Imperocchè, tanto la qualificazione dei vari terreni, quanto la loro classificazione, e l'estimo e il clasamento risguardano fatti che tutti gli interessati sono in grado di conoscere e di verificare, mentre poi tutte queste operazioni vengono preparate e proposte da Giunte tecniche in concorso con rappresentanti delle provincie e dei comuni, e sono soggette alla revisione e al giudizio delle Commissioni comunali e provinciali, naturali custodi e tutrici dell'interesse collettivo dei contribuenti.

Queste operazioni, adunque, non hanno niente a che fare con quelli accertamenti, con quelle liquidazioni, e, lasciatemi usar la parola, con quelle contrattazioni di redditi che si dibattono negli uffici delle agenzie delle imposte e delle Commissioni di accertamento di altri redditi e di altre imposte.

Esse vengono compiute da periti i quali lavorano sulla base e con la scorta della scienza e della esperienza, e di istruzioni studiate e uniformi, sotto la vigilanza degli interessati e delle rappresentanze locali, mentre il sistema delle tariffe per classi esclude, pressochè interamente, il pericolo al quale alludeva l'onorevole Plebano, che prevalga l'interesse dei potenti e dei disonesti, e soccomba quello degli onesti e dei deboli, poichè l'uno è collegato e solidale coll'altro.

Che se ciò non può dirsi riguardo al classamento, è però certo, ed è questo un merito della stima per qualità e classi, che la controlleria da parte degli interessati, e lo sono tutti gli altri contribuenti del comune, è troppo facile perchè, in questi tempi in cui ben maggiore è divenuta la vigilanza sugli interessi individuali e comuni, possano aver luogo a vantaggio di singoli errori ed ingiustizie in tali proporzioni, poichè lo evitarli assolutamente è, ad ogni modo, impossibile, da costituire un difetto del sistema che difendiamo.

Si è parlato nuovamente della spesa. Io non entrò in questo argomento siccome di speciale competenza dell'onorevole commissario regio, il quale ne ha già discorso largamente sia nella sua relazione, sia qui alla Camera, e mi limiterò a fare una semplice domanda all'onorevole Plebano. Se questa operazione del catasto si avesse a fare

soltanto in una provincia, in un piccolo Cantone della Svizzera, codesto obbietto, codesta paura della spesa, ci riuscirebbe così grave, come riesce a molti, trattandosi di doverla compiere per tutto il regno, da ritrarci dall'intraprenderla, da farci ricorrere ad altri sistemi? Io penso che no; e voglio quasi credere che l'onorevole Plebano consentirebbe con me.

La ragione di questa preoccupazione a riguardo del tempo e della spesa dipende proprio da questo che si pensa alla grande estensione del regno, alla vastità dell'opera, ma pare a me che si debba in pari tempo considerare come siano proporzionalmente più grandi anche gli interessi tributari e civili che per esso sarà dato di soddisfare e promuovere.

E d'altronde, o signori, io non so spiegarmi come si possa trovar tanto grossa, eccessiva la spesa occorrente pel catasto preventivato, con molto fondamento di verità, tra i limiti di lire 3 e 4 l'ettaro, mentre per ogni ettaro di terreno che si vende o si permuta facciamo pagare, senza verun scrupolo, non meno di lire 60, così in media, per quella benedetta imposta sul registro, la più ingiusta e la più dannosa, così come l'abbiamo, di tutte le imposte, poichè manca, quando trascende alle enormi tasse proporzionali, di qualsiasi fondamento, di qualsiasi titolo, e colpisce fieramente la proprietà proprio quand'essa è malata, sofferente e costretta a penose liquidazioni. Le poche lire per ettaro che si dovranno spendere pel catasto avranno un largo corrispettivo oltre che nella giusta ripartizione del tributo e negli altri vantaggi generali già segnalati, nei benefici che ne deriveranno particolarmente ai proprietari per l'esatto e sicuro accertamento dei loro beni.

L'onorevole Plebano ci ha domandato da ultimo come e perchè, malgrado le molte e gravi obiezioni mosse al catasto particellare, (e certamente anche tra le esposte da lui nel suo quadro a tinte troppo fosche e paurose non mancano quelle meritevoli di considerazione), ci siamo indotti a proporlo.

Ed io gli rispondo, a nome della grande maggioranza della Commissione con poche parole. Abbiamo preferito e proponiamo questo sistema perchè siamo fermamente convinti che malgrado le critiche, che ne furono sempre fatte e che abbiamo udito ripetere, esso è il solo sistema, è il solo metodo che, per quanto è sperabile in opere di questa natura, può condurre alla verità e alla giustizia, e perchè ne deriverà certamente allo Stato, alle proprietà, e alla pubblica economia una somma di

vantaggi che ne compensano largamente la spesa e che nessun altro dei sistemi che furono messi avanti può dare.

Ed ora soggiungerò brevi osservazioni sul tema del cosiddetto catasto probatorio, le quali varranno a chiarire i nostri intendimenti in proposito, poichè mi è parso che l'onorevole Corrado ed altri onorevoli colleghi non se ne siano fatta una vera, una completa ragione. Fu detto e ripetuto che miravamo a proporre un vero e proprio catasto probatorio, ma che poi, in fin dei conti, non siamo venuti, a questo riguardo, ad alcuna conclusione, ad alcuna proposta. Volevate fare, ci fu detto, ricordando un detto di Orazio, una magnifica anfora, e avete finito col presentarci un meschinissimo orciuolo.

Non è vero, o signori; ed io respingo codesta similitudine, alla quale ne sostituirò un'altra assai più vera e più giusta.

È già scritto nella relazione e fu qui da noi ripetuto che la Commissione, sebbene favorevole, in massima, a quel concetto, a quell'istituto che in altri Stati si è venuto esplicando nella forma sia di un catasto più o meno probatorio, sia di libri tavolari o fondiari collegati al catasto, non ha creduto conveniente, dirò anzi possibile, di mettersi risolutamente per questa via, e di venire davanti alla Camera con definitive e concrete proposte, sia perchè non necessariamente connesse ed anzi estranee, rigorosamente parlando, al progetto di legge, di natura esclusivamente finanziaria del quale ci fu affidato l'esame, e che, come tale, non era accompagnato dal voto e suffragato dall'autorità del ministro guardasigilli, sia perchè dovevamo dubitare della nostra competenza, sia infine perchè il riunire e il proporre insieme due leggi di tanta importanza ci parve opera troppo grave e difficile, e certamente poi, per tante considerazioni che è facile scorgere, inopportuna ed anche pericolosa.

Abbiamo quindi pensato, sin dal principio dei nostri studi, di limitarci, e ci siamo limitati a proporre quelle norme circa la formazione del catasto che ci parvero sufficienti allo scopo che esso possa servire di base sicura pel nuovo edificio del catasto probatorio, o dei libri fondiari, cosicchè ove e quando il Parlamento italiano, dietro nuove indagini e nuovi studi, a vostro avviso indispensabili, deliberasse di dar vita al nuovo istituto, non si abbiano ad incontrare nel nuovo catasto, per difetto di previdenza da parte nostra, lacune ed insufficienze che potrebbero essere cause di ostacoli e difficoltà molto gravi.

Ma il non avervi noi proposto un catasto pro-

batorio non giustifica l'affermazione che viene così a mancare interamente ogni fine civile, ogni fine giuridico. Ed io non ho che da fare appello agli onorevoli miei colleghi appartenenti a provincie nelle quali sono in vigore e abbastanza ben conservati i migliori nostri catasti geometrici parcellari per assicurare la Camera che, anche da solo, il catasto, quale da noi si propose, collegato all'istituto della trascrizione ipotecaria, presenta una tal somma di servigi e di vantaggi, anche nel riguardo della sicurezza delle proprietà, e della tutela e della difesa dei privati diritti, e, segnatamente, del minor numero delle contestazioni e dei litigi concernenti diritti, possessi, e ragioni immobiliari, da doverlo considerare come un grande progresso anche dal punto di vista della nostra legislazione civile.

E perciò come non sono nel vero quelli tra i nostri onorevoli colleghi i quali ci hanno accusato, o hanno supposto che noi volessimo abolire i titoli dell'acquisto della proprietà riconosciuti dalla nostra e da tutte le legislazioni civili per sostituirvi il catasto, così non lo sono del pari quegli altri oratori i quali ci hanno rimproverato di non aver fatto niente, a questo riguardo. È proprio il caso di ripetere, che la verità trovasi nel giusto mezzo. Imperocchè se non abbiamo creduto, per le ragioni già accennate nella relazione, e svolte poi nella discussione, opera opportuna e conveniente la immediata proposta, e attuazione, sia di un libro fondiario, titolo di proprietà, sul modello di quelli in vigore, nella Prussia e nel Cantone di Vaud, sia dei libri tavolari, modo esclusivo per l'acquisto dei diritti reali, quali sono in vigore nell'Austria, (e sulla preferenza da darsi al primo, o al secondo, o ad altri sistemi, sarebbe stato ben grave e lungo il discutere), crediamo però che mediante il catasto, quale da noi si propone, si conseguiranno, se non in tutto in gran parte, quegli scopi civili e giuridici che si ebbero di mira nella formazione del catasto ginevrino.

Imperocchè, quando un catasto geometrico parcellare e le relative mappe siano ben fatti e ben conservati, e ne abbiamo l'esempio e la prova in alcune parti del regno, le iscrizioni e i dati che ne risultano, specialmente nel riguardo della consistenza dei beni, delle servitù e delle ragioni che vi sono inerenti e dei possessi, si tengono a calcolo, siccome costituenti una valida presunzione, anche nei giudizi civili.

Che se rimane pur molto da fare, per mettersi a livello di quei paesi, i quali, secondo la opinione dei più, sono per questo riguardo, alla testa del progresso legislativo, nondimeno avremmo

il conforto di trovarci, pei vantaggi di un buon catasto collegato all'istituto della trascrizione, quale è regolata dal nostro Codice, ben più avanti di molte altre nazioni, tra le quali possiamo annoverare la Francia, dove, per gli errori e per le imperfezioni di quel catasto e per altre ragioni che non voglio discorrere per non abusare del tempo e della bontà della Camera, la mancanza di sicurezza della proprietà immobiliare, e i danni cui trovasi esposta la buona fede nelle relative contrattazioni sono un tema di gravi e universali lagnanze delle quali si fecero e si fanno interpreti uomini insigni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**Plebano.** Io ho dichiarato che esposte quelle poche osservazioni critiche le quali mi parve opportuno di fare ad un disegno di legge sul quale io sono chiamato a dare il mio voto, io non intendeva di esporre o presentare alcuna proposta positiva, ed ho detto quale ne è la ragione. La ragione si è che mi ripugna di fare cose inutili, e mi ripugna poi tanto più l'imporre alla Camera la noia di una discussione che non può evidentemente approdare ad alcun efficace risultato.

Non è infatti in questo momento, quando si discute un articolo della legge, che chiunque non sia troppo ingenuo può, non dico sperare, ma solo supporre di poter venire a presentare con efficacia proposte nuove che cambino radicalmente il sistema della legge così com'è stata proposta.

Ecco perchè mi sono astenuto e mi astengo dal fare alcuna proposta.

Però io tengo a notare che l'onorevole Gerardi, nel compiacersi di rispondere alle mie osservazioni, mi ha attribuito un concetto che è ben lontano dal mio.

Io non ho manifestato, è vero, quale sia il sistema catastale che preferirei, sebbene dall'insieme delle mie osservazioni potesse per avventura dedursi; ma dichiaro ad ogni modo che non è certo un catasto per masse di cultura che avrebbe il mio voto.

Io credo che un sistema di catasto, il quale seriamente, efficacemente, utilmente varrebbe a dare base giusta ed equa al riparto dell'imposta ed a somministrare gli elementi necessari alla vita civile della proprietà, sarebbe un catasto geometrico estimativo per corpi complessi di possesso, il quale potrebbe farsi con una spesa assai più limitata, e con assai maggior sicurezza di risultati.

Mi limito a fare questa dichiarazione senza

farne la minima dimostrazione perchè, ripeto, so che sarebbe perfettamente inutile.

Nulla ho poi da rispondere a quanto ebbe la cortesia di dirmi l'onorevole Gerardi, perchè, me lo perdoni, egli mi ha detto molte cose, ma non mi pare abbia distrutto neppure una delle osservazioni che mi sono permesso di svolgere sul sistema di catasto, che stiamo discutendo. Anzi colle sue ultime parole egli non ha fatto che confermare con un esempio pratico la verità delle mie osservazioni. Egli parlò dello stato presente poco buono del catasto in Francia, e quello è appunto un catasto particellare.

Io però mi riserverei assai volentieri la facoltà di rispondere qualche cosa ancora, quando l'onorevole Gerardi volesse dimostrarmi quale sia il criterio col quale con sicurezza, senza pericolo di arbitrii si possano applicare alle singole parcelle gli elementi di estimazione che nel disegno di legge sono stabiliti.

**Presidente.** Verremo dunque allo svolgimento degli emendamenti.

**Messedaglia, commissario regio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Permetta, onorevole commissario regio, se noi continuiamo così, credo che non verremo mai al termine della discussione; mi pare quindi che sarebbe assai meglio svolgere prima gli emendamenti, e che poscia l'onorevole commissario regio e la onorevole Commissione esprimessero il loro avviso su di essi, e rispondessero ai diversi oratori.

Se seguiremo questo sistema, che del resto è sempre stato seguito, faremo qualche passo nella discussione, senza di che sarà assolutamente impossibile.

**Messedaglia, commissario regio.** Mi arrendo ai consigli dell'onorevole presidente.

**Corrado.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Corrado.** L'onorevole Gerardi ha cominciato dal dire che alla prima parte del mio discorso intorno al sistema probatorio egli non risponde, perchè mancava di conclusione e di proposte. Veramente anche l'altra parte avrebbe meritato lo stesso destino, perchè le poche idee svolte intorno allo scopo finanziario della legge, rimasero parimenti senza risposta. Mi contento ora di riassumere il mio concetto intorno al catasto ed ai suoi effetti probatori.

Io ho detto che il catasto particellare, così come è proposto, è impossibile che raggiunga qualsiasi forza probante; ed ho detto altresì, che quando nel testo della legge v'è l'espressione di accertamento di proprietà, vuol dire che la prova la si

è voluta definire, e si è ritenuto poter risultare dal catasto particellare la certezza della proprietà. Quando si è arrivati al certo, il dubbio non v'è più.

Per contrario io ho sostenuto che la legge propone criteri che non sortono dall'ordine dei fatti, ed è impossibile allora assorgere ad un sistema di diritto. I periti, coloro che discuteranno coi possessori, misurando, configurando, delimitando il terreno, rileveranno forse le ragioni dei vari proprietari, degli interessati, degli aventi diritto alla cosa? No. Dunque voi starete venti anni a discutere con chi non vi darà mai elementi di diritto nelle mani. Ecco la prova dell'impossibilità. Quindi mi sembra chiaro aver conchiuso che il sistema probatorio del catasto come è proposto non è possibile.

Ho soggiunto: il catasto lasciatelo com'è, perchè è meglio non pensare ad altro scopo oltre quello finanziario. E se non fosse chiaro questo concetto o almeno che non l'avessi reso così chiaro ed evidente da renderlo degno della illuminata intelligenza dell'onorevole Gerardi, io ripeto che propongo che il catasto versi solamente sull'accertamento dello stato degli immobili non della proprietà immobiliare. Fra stato e proprietà vi è quella differenza che io ho rilevata tra il fatto ed il diritto.

Meglio pensando l'onorevole Gerardi ha creduto di rivolgere contro il concetto mio una serie di osservazioni, ed ha conchiuso che non si vuole il titolo di proprietà dal catasto. A ciò rispondo che se si vuol accertare l'oggetto del catasto, ossia il corpo del diritto, tanto vale riconoscere che il catasto non è probatorio.

E se egli si contenta della semplice presunzione che sorgerà dal catasto, come conestare la spesa di tanti milioni per conseguire tanto poco? Unica presunzione fu vista possibile dalla legge napoletana del 1817 per la estensione dei fondi e pel fatto del possesso, ma non pure per la proprietà. Anzi tal presunzione fu piuttosto affermata dall'autorità giudiziaria che non dalla legge.

Ed allora domando io, quando vi contentate di presumere e di rintracciar presunzioni, il fatto non basta a se stesso? E se dunque basta il fatto, che potrà esser valutato dall'autorità giudiziaria, è evidente che lo scopo della legge è frustraneo.

Non parlo poi della nota apposta al sistema delle grandi masse di colture che l'onorevole Gerardi chiama mezza misura, perchè io vorrei che la misura non fosse colma delle gravanze dei contribuenti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

**Gerardi.** (*Della Commissione*) Due parole sole, per debito di cortesia all'onorevole Corrado. Io

veramente nella solita foga del dire, ho dimenticato di fargli presente un'osservazione la quale lo avrebbe persuaso come la Commissione possa ben ritenere non destituito di effetti civili e giuridici il catasto quale essa lo intende e propone, in previsione di un futuro ordinamento del catasto probatorio, o dei libri tavolari.

L'articolo 6 del progetto dice:

“ La delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni saranno eseguite sotto la direzione di un perito delegato dalla rispettiva Commissione censuaria comunale, e sotto la vigilanza della Commissione stessa, in contraddittorio coi rispettivi possessori, i quali potranno farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal sindaco.

“ Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dalla Commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, o risolte dalla Commissione giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto. ”

Ora io prego l'onorevole Corrado di considerare essere sperabile che nella massima parte dei casi si consegua lo scopo che le parti si pongano d'accordo in codeste delimitazioni e terminazioni. Almeno io lo spero, anche per quelle notizie che mi sono procurato intorno a ciò che avvenne a questo riguardo nella formazione di altri catasti.

Noi abbiamo prescritto che quest'accordo dovrà risultare da un processo verbale, redatto in doppio esemplare, disposizione questa che fu censurata da alcuni dei nostri colleghi, inquantochè sembra richiedere troppo tempo e troppa spesa. La Commissione ha un'opinione diversa, nella quale sta ferma; la Commissione crede che la redazione di un verbale in quest'epoca nella quale si scrive pur tanto e per scopi molto meno importanti, possa essere giustificata, senza entrare in minutiesami, dal fatto che per tal modo si accertano la figura, la continenza e i confini delle proprietà, si comincia a costituire quello che gli scrittori della materia dicono il Gran Libro della proprietà fondiaria. Ammetto che in molti casi quest'accordo non avverrà, ma è vero o non è vero che in generale non insorgeranno controversie, ovvero si comporranno amichevolmente, cosicchè nei verbali avremo documenti bastevoli per servire di base ad un catasto probatorio?

Io ammetto che coloro i quali non volessero conciliarsi non vi dovrebbero essere costretti, io ammetto che noi non possiamo, secondo che esi-

geva, per ammettere la probatorietà del catasto, la Corte di cassazione di Francia in un parere del 1844, obbligare i proprietari a presentare i loro titoli di acquisto, perchè ciò porrebbe a soquadro il paese, e darebbe luogo a contestazioni, a spese e disturbi infiniti.

Questo grande processo provocatorio della esibizione dei titoli di proprietà è lo scoglio sul quale si rompono tutti i progetti di libri tavolari, di libri fondiari, di catasti probatori, imperocchè, se voi volete avere un catasto probatorio che per l'avvenire abbia completa efficacia, egli è evidentemente necessario di cominciare a stabilirne le basi in modo certo e legale.

E come potete raggiungere questo scopo se nella massima parte delle nostre provincie i piccoli e i medi proprietari non hanno titoli, o non li hanno registrati, o non li ebbero mai, e posseggono per forza di tempo?

Ora la Commissione non ha creduto di accingersi a superare questa grande difficoltà, però ha pensato ad un provvedimento col quale si potrebbe vincerla in avvenire.

Abbiamo, come sapete, una quantità di trascrizioni stabilite per ragioni di ordine e di interesse pubblico. Ora io domando: se una volta che il procedimento di delimitazione e di terminazione dei terreni fosse finito, se una volta che si avessero le dichiarazioni formali tutti quei proprietari che riconobbero senza contrasti, o per amichevoli composizioni i rispettivi confini, vi sarebbe una seria difficoltà, dal punto di vista del diritto, a stabilire una prescrizione di dieci anni, ad esempio, entro i quali quei proprietari che non hanno riconosciuto lo stato di fatto, debbano esperire giudizialmente le loro ragioni?

Quando il proprietario in dieci anni dopo avvenute le delimitazioni e le terminazioni, non si prestasse a far valere le sue ragioni, io credo fermamente che, senza offendere i principii di diritto e gli interessi dell'economia nazionale, si potrebbe sottoporlo ad una perenzione di ogni sua pretesa, così come avviene per la prescrizione decennale a favore di chi ha trascritto il proprio titolo di acquisto.

Io spero che queste succinte osservazioni bastino a far comprendere all'onorevole collega Corrado, quali furono gl'intendimenti della Commissione a questo riguardo, e come veramente possiamo dire, che le norme da noi proposte hanno di mira, e conseguiranno lo scopo dell'accertamento della proprietà stabile.

**Presidente.** L'onorevole Nervo aveva presentata una controproposta. Spetterebbe a lui, quante volte

fosse appoggiata, di svolgerla, con questa intelligenza, che ove l'articolo primo della controproposta dell'onorevole Nervo fosse dalla Camera approvato, cadrebbe la proposta della Commissione. Quando invece l'articolo primo della controproposta dell'onorevole Nervo fosse respinto, s'intenderanno respinti anche gli altri articoli della controproposta medesima.

È presente l'onorevole Nervo?

(Non è presente.)

Allora s'intende che egli ritira la sua controproposta.

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Curioni, il quale propone di sopprimere nel primo comma le parole " con metodo uniforme. "

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Curioni ha facoltà di svolgerlo.

**Curioni.** Non altro che una breve osservazione intendo fare sull'articolo 1°, osservazione che una semplice dichiarazione dell'onorevole commissario regio, o della Commissione basterà forse per rendere di poca o nessuna importanza.

L'Italia non è affatto priva di catasti geometrici parcellari; come è detto nella minuta, elaborata e dotta relazione della Commissione si hanno le mappe per circa la metà del territorio italiano; e nel disegno di legge è stabilito che le mappe esistenti saranno completate, corrette e messe al corrente, e qui, accostandomi all'idea manifestata dall'onorevole Plebano, dico per quanto sarà possibile.

Ora, per avere mappe ben fatte giusta i dettami della moderna geodesia, occorrono: triangolazioni e quindi punti trigonometrici di primo, di secondo e di terzo ordine, i quali in gran parte potranno essere somministrati dal reale istituto topografico dello stato maggiore; lo stabilimento fra questi punti trigonometrici di altri di quarto ordine molto vicini tra di loro e in località convenienti per collegarvi i rilevamenti particellari; schizzi figurativi e misure per la determinazione delle singole parcelle; e la traduzione in iscala di questi schizzi e misure per avere le mappe.

Le operazioni geometriche pei catasti, finora stati eseguiti in Italia, non si sono tutte coordinate a punti trigonometrici. Quelle pel censo milanese, pel censo lombardo-veneto, pel censo ex-pontificio mancano affatto di questo coordinamento. Colle-

gamenti imperfetti si hanno nel catasto parmense, nel catasto toscano, nel catasto sardo. Un coordinamento più perfetto si ha nel nuovo catasto piemontese, il quale però si limita a poca parte di territorio, cioè quasi alle sole provincie di Torino e Novara; quantunque siavi un po' di eccesso nell'uso di punti planimetrici determinati con la tavoletta, in luogo dei quali sarebbero stati più convenienti punti trigonometrici determinati non graficamente, ma numericamente. Finalmente nel catasto modenese, ora in corso, pare che il coordinamento a punti trigonometrici sia fatto con la maggior cura possibile.

In ordine ai rilevamenti per la formazione delle mappe, metodi diversi si sono seguiti nei vari catasti. L'uso della tavoletta pretoriana ebbe il predominio nei censi milanese, lombardo-veneto, ex-pontificio, nel catasto parmense, toscano, sardo. Nel catasto piemontese, in vece, si fece gran uso del metodo degli allineamenti. E pare che nel catasto modenese, che ora si sta facendo, sia preferita l'applicazione della celerimensura.

Io non sollevorò qui una discussione sui metodi di rilevamento più convenienti, per la formazione delle mappe, giacchè questa discussione potrebbe farsi assai grossa, e giacchè la Commissione, assai abilmente, ha cercato di evitarla, dicendo che sarà adottato quel metodo che la scienza sarà per suggerire come il più economico, il più spedito ed il più esatto. E osserverò soltanto che il metodo più conveniente pel rilevamento geometrico a scopo di catasto, è, in gran parte, subordinato alle accidentalità dei terreni nei quali si opera; così che il volersi fermare ad un metodo solo sarebbe quasi sempre contrario alla esattezza, alla celerità, alla economia delle operazioni.

Devo ancora aggiungere che le mappe esistenti non sono fatte tutte nelle scale dall' 1 al 2000, dall' 1 al 1000 e dall' 1 al 500, in cui devono essere fatte le mappe nuove.

Segue da ciò che, quando sarà fatto il catasto a norma della legge che discutiamo, le mappe che si avranno saranno ben lungi dall'essere un risultato ottenuto con uno stesso metodo di operare; ed è per questo che io propongo l'abolizione delle parole, *con metodo uniforme*, col dire: " Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare, fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo, ecc. »

**Presidente.** Viene ora l'emendamento dell'onorevole Curcio Giorgio.

L'onorevole Curcio propone questo emendamento:

" Art. 1. Sarà provveduto, ecc. (*come nel testo*).

1° Di accertare ecc. (*come nel testo*).

2° Di preparare l'ordinamento de' libri fondiari, in modo che potessero servire ai fini giuridici, somministrando la pruova degli acquisti delle proprietà e degli altri diritti immobiliari.

3° Di perequare, ecc. (*come nel testo*).

" E ciò, ecc. (*come nel testo*). »

Domando se quest'emendamento sia appoggiato. Chi l'appoggia, sorga.

(*È appoggiato.*)

Essendo appoggiato, l'onorevole Curcio ha facoltà di svolgerlo.

**Curcio Giorgio.** Io non intendo affatto d'intrattenere la Camera per lungo tempo. Solo mi permetto di pregarla di prendere in considerazione l'emendamento da me proposto all'articolo 1°; e prego anche la Commissione di riguardarlo con benevolenza.

È stata la benemerita Commissione che ha voluto fare innamorare molti di noi dei benefici effetti che il catasto potrebbe avere per ciò che riguarda il valore probatorio, il valore giuridico; in breve, per ciò che riguarda gli effetti civili, di questa importantissima operazione.

Malgrado le parole or ora dette dall'onorevole Gerardi, secondo le quali parrebbe che non si volesse fare nulla per tale oggetto, nè spingersi oltre per ciò che riguarda gli effetti giuridici di questa legge, io debbo ricordare alla Camera che la Commissione medesima in nome della quale si è potuto supporre che parlasse l'oratore che mi ha preceduto, nell'articolo 8 del progetto, ci fa sperare invece qualche cosa di molto proficuo, e promette una legge nuova intorno agli effetti giuridici del catasto.

Non sarà di sua competenza, l'elaborare e il riferire su codesta legge nuova, ma però è fuor di dubbio che essa col lavoro pregevolissimo che finora ha fatto, e per le splendide e profonde ricerche dell'onorevole commissario regio, ha tracciato un sentiero luminoso e sicurissimo per chiunque sarà che dovrà studiare, preparare, proporre e discutere questa nuova legge relativa agli effetti civili del catasto.

Ma se questi lavori nuovi debbono aver luogo, quando che sia, se questa nuova legge intorno agli effetti giuridici del censimento de' fondi rustici dovrà farsi, io credo necessario e regolare aggiungere nell'articolo primo del disegno col

mio emendamento quali debbano essere i tre fini che si propongono con questa legge.

Intorno all'importanza di quello da me messo in evidenza, non credo che sia per ora necessario discorrere; lo farò forse in altra occasione; ad ogni modo, l'ha detto così bene l'onorevole commissario regio, che quasi si può ritenere inutile aggiungere cosa alcuna a ciò ch'egli ha scritto nella sua relazione.

Quando dovrà farsi questa legge promessa, è indubitato che si potrà ottenere lo scopo desiderato sia che si faccia l'intavolazione, sia che si faccia l'allibramento, sia che senza passare le Alpi per cercare una parola nuova o un istituto, si vorrà perfezionare il nostro istituto delle trascrizioni, rendendole obbligatorie in generale per qualunque siasi passaggio di proprietà e per i pesi, e rendendole obbligatorie anche per le successioni.

Ed in verità io credo che se noi potessimo perfezionare e svolgere il nostro sistema delle trascrizioni, forse potremmo ottenere quella sicurezza, indispensabile alla proprietà, perchè si possa svolgere sia in rapporto ai bisogni de' privati, mercè l'istituto delle ipoteche, sia in rapporto alla istituzione del credito fondiario ed agrario, che, senza la sicurezza della proprietà, non può avere quello svolgimento che dovrebbe avere, nè produrre tutti quei vantaggi pel conseguimento dei quali quelle istituzioni sono fondate e producono la ricchezza de' paesi in cui si volgono nella piechezza de' loro mezzi.

Ora se una legge per gli effetti civili si deve fare, è indubitato che, nel momento in cui si elabora il catasto, bisogna pure che si facciano dei lavori tali, che possano permettere che in altro tempo si possano coordinare le risultanze del catasto, con questi nuovi studi e con questi nuovi svolgimenti legislativi.

Se i lavori da me desiderati in rapporto alla terra, in rapporto al catasto non si fanno fino da ora che il censimento generale si esegue, secondo il mio modo di vedere, andremo incontro a questo inconveniente. La Camera farà, come giova sperare, uno splendido lavoro legislativo, catastale e finanziario; i nostri ingegneri faranno un lavoro meraviglioso di confinazione, di limitazione e di mappe, le Commissioni faranno un lavoro pregevole con le stime, alle quali non bisogna augurare altro pregio, se non quello di essere giuste, e non faremo altro. E quando tutto sarà finito, quando verrà il giorno della esecuzione della promessa fatta dalla nostra Commissione della legge, che dovrà determinare gli effetti giuridici del catasto, allora noi dovremo cominciare da capo, dovremo

mandare nuovamente moltissimi ingegneri e periti e legali e commissioni e funzionari per le terre d'Italia, acciò vedano di rilevare lo stato delle proprietà in tutte le sue modalità ed efficienze giuridiche, acciò vedano di scoprire in ciascun pezzo di terra quali siano gli oneri che lo gravano; quale è lo stato delle ipoteche, se ci sono o non ci sono canoni; determinare i confini con valore giuridico, non più per determinare solo lo stato di fatto, come si farebbe ora, mercè il catasto. E questa novella spesa e questo novello lavoro potrebbe risparmiarsi, se le cose si facessero unitamente ai lavori catastali, ai rilevamenti, alle delimitazioni e alle stime.

E si eviterebbero anche i novelli impacci e fastidi dei proprietari. La Camera ha inteso, nel corso della discussione generale, come alcuni oratori che hanno parlato, abbiano indicato che una delle ragioni per cui la legge del catasto non si credeva accettabile, era questa: che si volevano evitare certe vessazioni, certi soprusi, certe soverchierie cui i proprietari sarebbero andati incontro da parte degli agenti fiscali.

Io non credo che ci saranno queste vessazioni, perchè convengo in gran parte colle nobili parole dette dall'onorevole Minghetti a riguardo di coloro che dovranno eseguire questa legge del catasto; ma ad ogni modo un incomodo qualsiasi de' proprietari non potrà evitarsi; e quest'incomodo dovrà verificarsi una volta per ragione del catasto, e una seconda volta quando si dovrà fare la legge per gli effetti civili se fin da ora, come io propongo, i lavori non si coordinano al doppio scopo. Quindi per evitare una duplicazione di spesa, per evitare una perdita di tempo, per evitare cotesto doppio incomodo dei proprietari, io mi permetto di raccomandare alla Commissione ed alla Camera che vogliano prendere in considerazione il mio emendamento. Anche perchè adottandosi esso, si vedrà nello stesso articolo della legge come primo annunzio di esso, direi così, la buona novella. Voi avete presente o signori, che intorno al catasto e ai suoi metodi vi sono state molte discrepanze; moltissime discrepanze vi sono state intorno agli effetti finanziari della legge, e la Camera pareva che si volesse quasi scindere; ma intorno agli effetti civili non vi è stato e credo che non vi potrà essere alcun dissenso: il desiderio di averli è comune.

Il nostro onorevole guardasigilli è così energico e così svelto d'intelletto, che potrà, senza difficoltà, presentarci ben presto la legge di cui parla l'articolo 8 di questo progetto. Tanto più che qualche cosa intorno a quell'argomento si è fatta;

e intorno agli studi preparatori nella relazione si fa cenno e si fa sapere alla Camera quanti se ne erano fatti col ministro Zanardelli.

Se la Commissione prende in considerazione il mio emendamento, potrà essa stessa o con un articolo aggiuntivo alla legge o rinviando lo studio al regolamento, dare a coloro che devono eseguire il catasto, le istruzioni necessarie perchè nelle allibrazioni di esso si prendano tutti i provvedimenti e si eseguano tutti gli studi e si facciano tutte quell'altre ricerche che sono necessarie per avere gli effetti giuridici della legge che sarà in seguito presentata.

Tanto più mi permetto di raccomandare questa mia idea inquantochè se noi siamo entusiasti, sarei per dire, di questi effetti giuridici del catasto, e intanto non ci preoccupiamo di essi, andiamo incontro perfettamente all'effetto opposto a quello che vorremmo conseguire.

Lo hanno già detto l'onorevole Gerardi e l'onorevole Corrado, che molti degli attuali catasti fanno prova per lo meno dello stato di fatto, dello stato di possesso, della proprietà. Ora, quando tutte le attuali leggi saranno cadute sotto il peso di quella che noi ora stiamo discutendo, allora che cosa resterà degli effetti giuridici attuali? Nulla.

Il catasto nuovo che si farà non avrà altra importanza che quella di costituire il censimento generale della proprietà, e di dare nel tempo stesso il mezzo al ministro delle finanze di come fare la perequazione dell'imposta. E gli effetti giuridici che attualmente convalidano gli estratti catastali saranno perfettamente cessati. Queste sono le brevi osservazioni mercè le quali raccomando alla Commissione ed alla Camera il mio emendamento.

**Presidente.** Avverto la Commissione ed il commissario regio che all'articolo primo, oltre gli emendamenti svolti dall'onorevole Curioni e dall'onorevole Curcio, v'ha una proposta sostitutiva dell'onorevole Corrado ed una aggiuntiva dell'onorevole Romano.

La prima è in questi termini:

“ Art. 1. Sarà provveduto a cura dello Stato alla formazione di un catasto per compartimenti a masse di cultura nello scopo di accertare lo stato degli immobili e perequare la imposta fondiaria. ”

La seconda è così espressa:

“ Tutte le spese del catasto saranno a carico dei proprietari delle terre censite, e verranno distribuite secondo la rendita di ciascun fondo. ”

Ora invito la Commissione e l'onorevole com-

missario regio di volere esporre il loro avviso sui vari emendamenti.

**Minghetti, relatore.** Dirò brevemente l'avviso della Commissione intorno questi emendamenti, lasciando che poi il commissario regio esprima la opinione del Governo.

La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Corrado la quale cangerebbe sostanzialmente il concetto del catasto estimativo, quale essa lo ha svolto in tutti gli articoli del disegno di legge. Le ragioni per le quali la Commissione non potrebbe accettare quella proposta sono state già chiaramente esposte dall'onorevole Gerardi; onde io mi limiterò solo a dire che essa sarebbe la negazione delle proposte da noi compilate sulla base del disegno di legge ministeriale.

L'onorevole Romano propone che tutte le spese del catasto siano a carico dei proprietari delle terre censite.

Non è questo il momento di esaminare tale questione. Essa trova la sua sede nell'articolo 43 laddove si parla della distribuzione della spesa. Per conseguenza la Commissione, senza entrare ora a discutere la sua proposta, prega l'onorevole Romano di volerla differire all'articolo 43.

**Romano.** Ed io accetto. (*Bravo!*)

**Minghetti, relatore.** L'onorevole Curioni vuole che siano tolte le parole “ con metodo uniforme ”; e, a dir la verità, egli ha addotto di questa sua proposta una ragione abbastanza potente, quella della diversità dei metodi che si sono usati nei vari catasti fatti in Italia e di quelli che si possono ancora usare. Ma d'altra parte il togliere interamente il concetto della uniformità potrebbe, secondo il parere della Commissione, portare qualche pericolo. La Commissione è quindi disposta ad accettare che sian tolte sì le parole “ con metodo uniforme ” come l'onorevole Curioni desidera, purchè però dopo le parole “ catasto geometrico particellare, ” si aggiunga la parola “ uniforme ”. Così l'uniformità non si riferirebbe più ai metodi, ma al risultato del catasto estimativo.

Del resto la Commissione ha già ripetuto più volte che, in quanto ai metodi, l'onorevole ministro delle finanze, qualora il disegno di legge venga approvato, farebbe studiar bene la questione; anche in relazione ad un voto del collegio degli ingegneri ed architetti di Firenze, voto che mi giunge ora e che non fa che ripetere ciò che la Commissione ha detto.

La Commissione non ha per nulla inteso di pronunziarsi in favore dell'uno o dell'altro sistema. Io personalmente ho molta simpatia per la cele-

rimensura; ma è una simpatia tutta individuale, giacchè la Commissione non ha avuto mai occasione di pronunziarsi a questo riguardo e non ha approvato nè l'uno, nè l'altro sistema, ma ha raccomandato al Ministero di eseguire studi più completi.

Vengo all'onorevole Curcio. È importante ciò che egli dice, ma penso che, prima di introdurre nel testo della legge la disposizione che egli desidera, converrebbe avere un'idea ben chiara del sistema al quale si vuole arrivare.

Egli parla di libri tavolari, ma sa meglio di me che vi sono anche altri sistemi di catasto probatorio, e che si potrebbe per conseguenza preferire piuttosto uno che l'altro; introdurre in una legge oggi una determinazione così precisa, la quale per di più richiederebbe una serie di altri articoli per indicare anche i mezzi con cui si vorrebbe raggiungere il fine probatorio, parrebbe alla Commissione troppo grave cosa e troppo pericolosa.

Ma egli ha soggiunto che si contenterebbe che nel regolamento fossero introdotte prescrizioni nel senso che l'opera degli ingegneri, e di coloro i quali faranno il catasto, lungi dal contrariare la fondazione dei libri tavolari o di altro sistema qualunque di catasto probatorio, lo agevolino; ed io credo che la Commissione non abbia nessuna difficoltà di raccomandare fin d'ora al ministro che si tenga conto nel regolamento di questo desiderio, e che si diano istruzioni in questo senso.

Essa si riserva peraltro di ritornare sull'argomento quando si discuterà l'articolo 8; perchè, essendovi in quell'articolo un invito formale al Governo di presentare un disegno di legge con quelle modificazioni che possano occorrere al Codice civile per ottenere tal fine, esso offrirà occasione più opportuna per discutere il concetto espresso dall'onorevole Curcio.

Riepilogando, la Commissione conclude per il differimento della domanda dell'onorevole Romano all'articolo 43; per il rifiuto assoluto della proposta dell'onorevole Corrado; per l'accettazione della proposta dell'onorevole Curioni con che però la parola *uniforme* rimanga nell'articolo dopo la parola *particellare*, e finalmente per l'accettazione del concetto dell'onorevole Curcio come raccomandazione da seguirsi nel regolamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole commissario regio.

**Messedaglia,** *commissario regio.* Io concordo perfettamente nell'opinione espressa dall'onorevole relatore della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onore-

vole Corrado, esso mi pare inaccettabile, perchè egli vorrebbe un catasto puramente compartimentale con un estimo per masse di colture; e non mi è nemmeno chiaro in qual modo egli intenderebbe attuarlo.

In generale, allorchè si parla di un estimo per masse di colture in contrapposto ad un estimo particellare, s'intende un estimo, nel quale le singole colture, ridotte per lo più a poche categorie, si considerano in massa, cumulativamente, a fine di determinare dei contingenti complessivi di comuni, circondari od altro; ma in tal caso resta poi sempre a regolare il modo con cui si passa alla ripartizione individuale; ed è questo lo scopo ultimo a cui noi miriamo.

Io non potrei pertanto accettare l'emendamento dell'onorevole Corrado.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Romano, d'accordo colla Commissione, ne accetto il differimento all'articolo 43, dove avremo migliore occasione di parlarne.

Circa all'emendamento dell'onorevole Curioni, se egli accetta il sub-emendamento, proposto dall'onorevole relatore, io non ho nulla ad opporre.

Da ultimo, per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Curcio, mi riferisco interamente alle osservazioni fatte dallo stesso onorevole relatore della Commissione.

Il dire: *preparare l'ordinamento dei libri fondiari*, è un volere pregiudicare in via di principio una questione gravissima; tanto più che l'ordinamento dei libri fondiari non è punto uniforme; è un sistema germanico, ma che assume varia forma ed efficacia nelle sue applicazioni.

Il libro tavolare austriaco non ha, per esempio, a che vedere col catasto; sono due istituti distinti, di cui il primo ha ufficio giuridico, e tributario il secondo, per quanto pure si tenti di coordinarli. E similmente in Prussia, dove il libro fondiario ha efficacia giuridica anche maggiore che in Austria, senza però confondersi nemmeno là col catasto. A Vaud invece l'unione è più intima, e in qualche altro Stato il catasto ha effetto giuridico più o meno pieno per sè medesimo.

Dunque, bisognerebbe chiarire quale di questi concetti si vuole. Mentre enunciando nudamente il concetto, si pregiudicherebbe, come ho detto, una questione grave che concerne una riforma più o meno radicale della nostra legislazione.

Che cosa resta a fare? Quello che mi pare che l'onorevole Curcio desideri; che, cioè, si tengano d'occhio (ciò che era anche nel concetto della Commissione), gli effetti giuridici, a cui dovrà ulteriormente servire il catasto; che tutte le operazioni,

comunque ordinate sullo stato di fatto, abbiano però questo obiettivo più remoto, di servire indirettamente anche allo stato di diritto; e che nel regolamento si pongano disposizioni, che possano servire a questo scopo.

Come la Commissione, io non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Curcio nella forma in cui è proposto; ma posso accertare l'onorevole Curcio, che nel regolamento si terrà conto del suo desiderio. E ad ogni modo si potrà meglio discorrerne all'articolo 8.

Non mi rimane altro per ora da aggiungere.

**Fusco.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Su di che?

**Fusco.** Sull'articolo.

**Presidente.** Allora le do facoltà di parlare.

**Fusco.** Io ho chiesto di parlare per avere una spiegazione dalla Commissione e dall'onorevole commissario regio.

Pareva anche a me che sede opportuna per discutere la questione gravissima del catasto probatorio fosse l'articolo 8, come testè ha detto l'onorevole Minghetti; ma però e dalla discussione che ha avuto luogo, e dalle proposte che si sono fatte, non meno che dalle risposte che si sono date, mi è sorto il timore che, escludendosi ora l'emendamento proposto dall'onorevole Curcio nel senso appunto di attribuire al catasto un fine probatorio, potrebbe giungere all'articolo 8 la questione pregiudicata.

Io quindi consentirei volentieri di rimandare questa questione all'articolo 8, purchè mi si assicurasse che essa non vi giungerà pregiudicata.

Ma mi par difficile che questa assicurazione mi si possa dare, perchè veramente, votandosi l'articolo primo come ora si trova, i fini precisi in esso enunciati sono due, cioè: accertare la proprietà immobiliare, e perequare l'imposta fondiaria.

Come si fa dunque a discorrere più tardi di un altro fine, cioè del fine probatorio, se di esso non solo non si fa alcun cenno, ma, proposto un emendamento in questo senso, è stato respinto?

Se discussione non si fosse fatta punto su questo argomento, io ammetterei che il silenzio potesse non significare esclusione; ma poichè la discussione si è fatta e si è presentato questo emendamento, una volta respinto, non è più possibile ritenere la questione come non pregiudicata; e però discutendo l'articolo 8 non si avrebbe più libertà di ritornare sul medesimo argomento.

Sotto questo aspetto è mestieri ritenere questo come il momento opportuno di fare l'analogia discussione; e poichè essa si è impegnata, procu-

riamo di *finirla*; non dico di *esaurirla*, perchè il tema sarebbe vastissimo.

Onde sarà lecito anche a me, sebbene non preparato, di esprimere modestamente la mia opinione.

Per verità quando l'illustre ministro delle finanze, in quello splendido discorso ch'egli fece nella discussione generale, mostrò la bontà intrinseca della legge per i miglioramenti che arreca alla proprietà, egli ci faceva implicitamente vedere anche questo miglioramento.

Non basta mettere in evidenza la proprietà e precisarla nei suoi confini, nella sua figura e nella sua potenza produttiva, ma occorre anche stabilirla, valutarla e misurarla, dirò così, sotto l'aspetto giuridico; sottrarla a tutte quelle incertezze a cui oggi è sottoposta, perchè possa più facilmente divenire commerciabile e permutabile, e rendere agevole il credito agrario ed il credito fondiario che su di essa si basano. E una delle utilità che la civiltà moderna si deve proporre nella compilazione di un catasto.

Non istarò certamente a ripetere, e lo farei certo con minor competenza, quello che l'onorevole commissario regio ha detto nella sua relazione; nè starò a ripetere gli esempi di tutti gli altri paesi che hanno già attribuito al catasto una efficacia probante della proprietà o del possesso; ma evidentemente tra i fini di civiltà che si possono raggiungere con un catasto c'è quello degli effetti probatori, fornendo con esso un modo di provare il dominio, o per lo meno il possesso.

Ma senza discutere per ora della maggiore o minore estensione da dare a questo principio, io mi limito a domandare se si voglia escludere addirittura da questo disegno di legge qualunque efficacia probante, salvo a parlare poi della misura e dei metodi. Io credo che non si debba fare questa esclusione. L'onorevole Gerardi diceva testè, ripetendo quel che già io avevo letto nella dotta relazione, che non si è potuto parlare in questo disegno di legge di fine probatorio, sia perchè non era concorso alla presentazione di esso il ministro guardasigilli, sia perchè l'argomento sarebbe cresciuto e di troppo reso più vasto, sia perchè la Commissione non si è creduta competente. Per verità queste mi sembrano ragioni troppo piccole e difficoltà non insuperabili di fronte agli inconvenienti che derivano dall'abbandonare la risoluzione di un argomento così grave.

Non dissimulo le difficoltà che s'incontrano per affrontare la risoluzione di questo arduo problema. Ma, signori, è lecito d'altra parte sperare che si

ritornerà un'altra volta sopra questo argomento? Facciamo noi forse una legge di poco momento? Noi invece diamo opera ad una legge la cui esecuzione durerà venti anni e per cui la spesa *presunta* è di 60 milioni e più!

Se non è in questo momento che si oserà di affrontare anche la quistione del fine probatorio del catasto non lo si oserà mai.

Sperate voi che ci sarà un'altra Camera che vorrà affrontare un'altra volta la soluzione di un problema così delicato, quale è quello dell'effetto giuridico del catasto?

Io per me non lo credo. Ma, fosse pur possibile, credete voi che questa legge, così votata, lasci impregiudicata la questione? A mio parere la pregiudica. Ciò è stato detto dai precedenti oratori, ed io non debbo che accennare a questo concetto del pregiudizio. Non basta dire, come ha affermato l'onorevole commissario regio, che in altri paesi si è fatto prima il catasto per fini esclusivamente fiscali e civili e poi man manogli si sono attribuite le conseguenze probatorie e giuridiche. Per me io intendo diversamente la cosa.

Voi dovete preordinare tutte le operazioni catastali in guisa da potere un giorno venire a quelle conseguenze, ma se non le predisponete con questo scopo non ci verrete mai.

Ne traggio un argomento dallo stesso articolo 6 invocato dall'onorevole Gerardi per combattere la opinione dell'onorevole Corrado.

Egli diceva: badate che nell'articolo 6 ci sono molti passi sulla via da voi additata.

Difatti il secondo capoverso dice:

“ Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dalla Commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, o risolte dalla Commissione giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto. ”

Mi scusi, onorevole Gerardi, ma qui è proprio l'opposto. Ella fa un tentativo di definizione della quistione di confini con effetti giuridici. La Commissione ha pregustata la soddisfazione di un grande bisogno, quando ha voluto ottenere la possibilità di un concordato, il quale ci darebbe appunto la certezza del possesso rispetto alla linea di confine, che è proprio il fine da noi agognato.

Ma poi si è fermata a mezza via. Se l'accordo non viene, se non è possibile una certezza giudiziaria, che cosa si farà? Vi arresterete allo stato di fatto. E quando vi sarete arrestati allo stato

di fatto, senza nemmeno delibare la questione del possesso, ditemi un poco: come farete in avvenire a tramutare questo stato di fatto in istato di diritto? Come farete a riconoscere come proprietario o come possessore colui che al tempo del catasto avete riconosciuto solo come *detentore* materiale?

Se volete dunque che tosto o tardi si possa ravvisare nel catasto la certezza dei domini, almeno per la giuridica determinazione dei confini, dovete nel momento della sua formazione richiedere tali guarentigie che escludano ogni dubbio od incertezza dall'aspetto giuridico.

E per conseguire questo scopo non avete che a fare un altro passo nella via in cui vi siete messi con l'articolo 6: quando l'accordo dei proprietari confinanti manchi; quando l'arbitrato non sia possibile, il che avverrà certamente non molto di frequente, si richieda l'intervento del pretore, che è competente in codeste quistioni, e si faccia definire la quistione del possesso civile in ordine ai confini.

Ma se tutto questo voi trascurate nel disegno di legge, come farete poi a dire con l'articolo ottavo che con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme da introdursi a tal fine nella legislazione civile?

Vengo ora a parlare dell'emendamento proposto dall'onorevole Curcio. Io intendo perfettamente le preoccupazioni dell'illustre presidente della Commissione in ordine a questo emendamento; mi pare soverchiamente ardito il passo che vorrebbe fare il mio amico Curcio, perchè egli vorrebbe non solo decidere la questione di massima circa gli effetti giuridici del catasto, nel che siamo d'accordo, ma vorrebbe fin da ora deciderla in una determinata maniera. Egli sa che queste maniere sono molte e noi non possiamo adesso, in una discussione quasi incidentale, pronunciarci per un metodo o per un altro.

Basterebbe adunque, secondo me, che nell'articolo primo si accennasse alla terza finalità della legge, quella del catasto probatorio; quanto al modo di raggiungerla, sarà il caso di parlarne discutendo l'articolo 8.

Ed io mi permetterei fin d'ora di pregare la Commissione di volere, durante la discussione, probabilmente non breve, dei 52 articoli di questo disegno di legge, ritornare sopra questo gravissimo argomento e presentare una proposta più concreta, la quale, mentre non implichi fino da ora tutto un sistema di catasto probatorio, introduca per altro nella legge qualche modificazione, la quale accenni a quel concetto e soprat-

tutto non lo pregiudichi, con l'avviare le operazioni siffattamente monche ed incomplete da renderlo impossibile per l'avvenire.

Io faccio questa preghiera, e probabilmente ne farò altre durante la discussione degli articoli, per dimostrare che se, con animo perfettamente convinto, votai il principio della legge, e voterò il catasto estimativo, geometrico e particellare, intendo però di riservarmi una certa libertà nella discussione di tutti quegli emendamenti che, a mio giudizio, tendendo a migliorare questo disegno di legge, facciano sì che si raggiungano meglio gli altissimi fini che il Governo si è proposto col presentarlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini.

**Di Rudini.** (*Segni di attenzione*) Io ho chiesto di parlare perchè sento il dovere di fare una dichiarazione.

Durante la discussione generale io fui parte della minoranza della Commissione, anzi fui forse il solo della minoranza. Ma a questo punto io entro a far parte della maggioranza.

Perchè faccio questo cambiamento? Perchè la questione in massima è stata decisa. Ed essendo stata decisa, io credo che la legge, come è proposta dalla Commissione, sia, rispetto ai criteri accettati dalla Camera, una buona legge. Risolvere anche indirettamente le questioni che pongono in dubbio l'essenza della legge, io credo che non sia nè giusto, nè opportuno, e che soprattutto non sia politico.

Queste questioni non si fanno due volte in un Parlamento. Le abbiamo decise; ora bisogna che questa legge sia approvata il più sollecitamente possibile. Se i nostri figlioli non ne saranno contenti, ne faranno un'altra, ma per noi deve essere opera finita. (*Benissimo!*)

Ora le proposte e i suggerimenti che ci vengono e dall'onorevole Curcio e dall'onorevole Fusco, nel mio modo di vedere, turbano essenzialmente l'economia di tutta la legge.

Che questa legge serva in certo modo di preparazione ad un catasto estimativo, ad un catasto probatorio; che vi sia in questa legge l'addebitato ad una riforma di questa natura, è cosa utile e buona, e la Commissione ne ammette il principio; ma, se noi vogliamo sviluppare questo principio, determinare alcune fra le applicazioni del principio medesimo, tutta la legge va a monte: poichè gli stessi onorevoli proponenti, nel mio modo di vedere, non sono in grado di presentarci un sistema compiuto di catasto probatorio: e le loro proposte, qualora fossero

accettate, renderebbero, in pratica, assolutamente impossibile od almeno infinitamente lenta l'opera della catastazione.

Per queste considerazioni, adunque, io rivolgo viva preghiera tanto all'onorevole Fusco, quanto all'onorevole Curcio, di non insistere sopra le loro proposte.

Dirò di più.

La Commissione stessa si era posta questo problema della probatorietà (mi si passi la parola) del catasto; essa fece tutti gli studi necessari, per vedere se fosse stato possibile di introdurre qualche disposizione veramente efficace nella legge che ci sta dinanzi; ma essa ha dovuto riconoscere le gravi difficoltà che si incontravano; essa, quindi, ammettendo in massima il principio della probatorietà del catasto, non ha creduto di andar più oltre. Ed io, per conto mio, prego vivamente la Camera di arrestarsi là dove la Commissione stessa si è arrestata.

Non ho altro a dire; e non mi resta che a far voti perchè ora la legge sia discussa con la maggiore sollecitudine. (*Benissimo! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Curcio.

**Curcio.** L'onorevole mio amico Fusco, ha messo in maggiore evidenza i concetti che io avevo accennato in embrione ed io lo ringrazio del suo poderoso appoggio. Ed io non posso, in verità, non insistere sopra il concetto che, nel primo articolo della legge, siano determinate bene le tre finalità del catasto, per ciò che riguarda il censimento delle terre, per ciò che riguarda la perequazione delle imposte, per ciò che riguarda gli effetti sociali di esso, cioè la finalità giuridica e civile di questo colossale, costoso ed annoso lavoro che il nostro Governo sta per intraprendere.

L'onorevole commissario regio ha ricordato una cosa che certamente non tutti hanno così chiara in mente come l'ha lui, e che io ho accennato in embrione, cioè le grandi difficoltà che si incontrano a formulare la legge relativa alle funzioni giuridiche e civili del catasto. Io convergo pertanto con lui che sarebbe meglio per ora contentarsi di accennare genericamente allo scopo giuridico della legge. Ed io debbo dichiarare che non tengo alla formula, alla frase, alla parola del mio emendamento, tengo molto al concetto che lo informa. Pertanto io sarei disposto a modificare la formula del mio emendamento, perchè è troppo determinato, troppo accentuato; e propongo una formula più larga, che dica che una delle finalità del lavoro del catasto deve essere quella di con-

durre gli studi che si faranno sin d'ora al conseguimento posteriore degli intenti civili.

Quante volte si convenga che il fine da me indicato s'intende compreso nelle espressioni del primo articolo, io non mi opporrò alla proposta dell'illustre presidente della Commissione, che ringrazio delle benevoli parole dette a riguardo del mio emendamento; e sarò contento che nel regolamento si svolgano le norme per determinare le ricerche, gli studi e le indagini che nella formazione del catasto si dovranno fare per gli effetti civili.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

**Minghetti, relatore.** L'onorevole Curcio accetta che nel regolamento siano date le disposizioni perchè nella formazione del catasto, lungi dal contrariare la finalità giuridica, com'egli l'ha chiamata, invece la si prepari e si predisponga.

Sin qui siamo d'accordo.

Ma egli vorrebbe che questa finalità fosse indicata fin d'ora nell'articolo primo della legge.

Ora, come si fa ad indicare un principio generale, per abbandonarlo immediatamente dopo, e non parlarne mai più in tutta quanta la legge?

Noi abbiamo detto che si devono accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni, ed abbiamo detto che si deve perequare l'imposta, ed i 53 articoli non sono altro che lo svolgimento di questi due concetti. Ma del terzo principio dove sarebbe lo sviluppo?

La Commissione non potrebbe poi accettare la proposta dell'onorevole Fusco, perchè si sentirebbe incompetente ad introdurre nella legge quelle modificazioni che valessero a chiarire questo fine.

Ed il porre un principio nel primo articolo, per non tornarci poi mai più sopra, sarebbe un operare, direi quasi, di straforo, poichè bisognerà poi andar a cercare il regolamento per trovare qualche cosa che vi si riferisca.

Quindi, io prego l'onorevole Fusco, di considerare che, quello ch'egli consiglia sarebbe contrario al concetto fondamentale ed alla economia della legge. La realtà non sta nell'enunciare il principio, la realtà sta nel dare a coloro, che dovranno fare il catasto estimativo, istruzioni tali, che l'opera loro, lungi dal contrariare questo fine, che tutti desideriamo, divenga invece mezzo ed agevolazione a conseguirlo.

Più oltre la Commissione non crede di poter andare.

**Presidente.** Onorevole Curioni, Ella consente nella proposta della Commissione?

**Curioni.** Acconsento, e ringrazio la Commis-

sione di aver accettato il mio emendamento nella sostanza, se non totalmente nella forma.

**Presidente.** Onorevole Corrado, Ella mantiene, o ritira il suo articolo sostitutivo?

**Corrado.** Lo mantengo.

**Presidente.** Onorevole Romano, la Commissione propone di rimandare all'articolo 43 la sua proposta.

**Romano.** Ho già detto che accetto.

**Presidente.** Onorevole Curcio, Ella mantiene o ritira il suo emendamento?

**Curcio.** Prendendo atto delle dichiarazioni fatte dalla Commissione, e della promessa, che nel regolamento si daranno le istruzioni necessarie, e coll'intelligenza che la probatorietà è uno degli scopi del nuovo catasto, io non insisto di più e ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Sta bene.

Rimane la proposta dell'onorevole Corrado, che, come ho detto, è una disposizione sostitutiva all'articolo primo.

Ne do nuovamente lettura:

“ Sarà provveduto a cura dello Stato alla formazione di un catasto per compartimenti a masse di coltura, nello scopo di accertare lo stato degli immobili e perequarne la imposta fondiaria. „

Essendo stata appoggiata questa proposta, la pongo a partito.

(Non è approvata.)

Rileggo ora l'articolo primo, con la modificazione dell'onorevole Curioni accettata dalla Commissione:

“ Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme, fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1° Di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;

2° Di perequare l'imposta fondiaria.

E ciò nei modi e termini prescritti dagli articoli seguenti: „

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato.)

### Presentazione di documenti diplomatici.

**Presidente.** Onorevole ministro degli affari esteri, ha facoltà di parlare.

**Di Robilant, ministro degli affari esteri.** (Segni di attenzione) Mi onoro di presentare alla Camera

la seconda serie dei documenti diplomatici relativi alla questione della Rumelia orientale.

Il primo documento ha la data del 15 novembre 1885, l'ultimo è dell'8 del mese corrente.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi documenti, che saranno stampati e distribuiti.

### Annunzio d'interrogazioni ed interpellanze.

**Presidente.** Ora darò comunicazione alla Camera di diverse domande d'interrogazione e d'interpellanza, seguendo l'ordine della loro presentazione.

La prima fu presentata il 20 dicembre scorso dall'onorevole Di Breganze ed è in questi termini:

“ Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro degli interni intorno al sequestro di una corona, operato il giorno 20 dicembre sulla tomba del Re Vittorio Emanuele. ”

In quel giorno fu presentata un'altra domanda d'interrogazione così concepita:

“ I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici circa il disastro di Porto Recanati. ”

“ Savini, Lunghini, Lazzarini, Zucconi, Tartufari, Fazio Enrico. ”

Dopo una domanda dell'onorevole Roux, che è stata ritirata; viene quella dell'onorevole Giovagnoli che è la seguente:

“ Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, sugli intendimenti del Governo riguardo al disegno di legge sugli infortuni del lavoro, già approvato dalla Camera dai deputati. ”

Quindi l'onorevole Maffi il giorno 7 gennaio ha presentato la seguente domanda:

“ Il sottoscritto desidera interpellare gli onorevoli ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio riguardo alla posizione legale di alcune società cooperative di consumo, innanzi all'articolo 5º della legge 11 agosto 1870. ”

Viene poi una domanda dell'onorevole Rosano, che è la seguente:

“ Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul nuovo disastro avvenuto la sera del 4 gennaio ultimo sulla linea Cancellò-Avellino, ed in generale sul servizio che

nelle provincie meridionali si fa dalla Società Mediterranea, sul materiale viaggiante, ed anche sulle condizioni fatte dalla Società stessa al personale dalla medesima dipendente. ”

Havvi poi una domanda dell'onorevole Maurigi che fu presentata ieri, del tenore seguente:

“ Il sottoscritto desidera interrogare il ministro degli esteri sulla politica italiana nelle coste del Mar Rosso, e sulla missione confidata al generale Pozzolini. ”

Finalmente mi sono testè pervenute le seguenti domande.

Una è dell'onorevole Bonacci:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio ministro dell'interno, e l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulla remozione del senatore Colocci dall'ufficio di amministratore del Pio Istituto di Loreto. ”

Poi viene una domanda dell'onorevole Brunialti:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle condizioni in cui è lasciata dalla Società Veneta la stazione di Thiene. ”

Indi una dell'onorevole Dotto de'Dauli; così concepita:

“ Il sottoscritto desidera d'interpellare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica intorno all'esclusione per sei anni da qualsivoglia Università dello Stato del giovane Battelli Giuseppe, studente nell'Ateneo di Torino. ”

Da ultimo do comunicazione della seguente domanda dell'onorevole Vastarini-Cresi.

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica intorno ai criteri che lo guidarono nel conferire l'incarico dell'insegnamento dell'ortopedia nell'Università di Napoli. ”

Prego gli onorevoli ministri di partecipare ai loro colleghi assenti quelle domande che li concernono e di dichiarare se e quando intendano rispondere a quelle che sono ad essi dirette:

**Depretis, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Per quelle indirizzate al ministro dell'interno, compresa quella che è indirizzata, non solo al ministro dell'interno, ma ancora al mio collega guardasigilli, dichiaro che dirò domani se e quando sarò in grado di rispondere.

Comunicherò poi al ministro dell'istruzione pubblica la domanda d'interrogazione dell'onorevole Vastarini-Cresi.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Dirò dimani se e quando risponderò alle interrogazioni presentate dagli onorevoli Rosano e Brunialti. In quanto a quella dell'onorevole Savini ed altri deputati, siccome fu presentata nella precedente seduta della Camera prima delle vacanze, posso rispondere che nessun disastro è stato a Porto Recanati, poichè tutto si riduce alla caduta di una casa già prima molto danneggiata; ma che per prevenire disastri occorre un provvedimento legislativo che io ho già in pronto e lo presenterò alla Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Savini.

**Savini.** Io sono soddisfatto di quanto dice l'onorevole ministro. Ma per stabilire se ci fu disastro o no, bisognerebbe sapere qual senso si vuol dare a questa parola.

Io mi permetto di leggere il dispaccio che ho ricevuto di là: "Dolente significarle tempesta questa notte ha minacciato la seconda linea di fabbricati." Osservo che la prima linea non esiste più. Ella, onorevole ministro, fu sul luogo, vi fu accolto molto festosamente, e promise anche di occuparsi del paese di Porto Recanati.

Ora io faccio appello al suo buon cuore ed alla memoria delle feste ricevute (*Ilarità*) e la prego di presentar subito il disegno di legge che ha promesso.

**Presidente.** Così Ella, onorevole Savini, ha svolta la sua interrogazione?

**Savini.** Non aggiungo parola, aspetto la legge.

*Voce.* Anche un pranzo?

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Nè pranzi nè feste voi sapete che io non cerco, anzi le fuggo; e del resto non hanno mai esercitato nessuna influenza nè sui miei provvedimenti amministrativi nè sulle mie proposte di legge. Ebbi a Porto Recanati accoglienze molto cortesi, ma soprattutto vidi i fatti; ed assicuro la Camera che non si tratta di un disastro; è finita di crollare una casa già mezza demolita da una mareggiata.

Mandai un ingegnere sul luogo appositamente, e dietro il suo rapporto ho potuto preparare il provvedimento legislativo da me accennato.

**Presidente.** Così questa interrogazione è esaurita.

**Savini.** Sì, sì.

**Robilant, ministro degli affari esteri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà, onorevole ministro.

**Robilant, ministro degli affari esteri.** Avrò l'onore di dir domani se e quando risponderò alla interrogazione che l'onorevole Maurigi si è compiaciuto di indirizzarmi.

*Voci.* No! no!

**Presidente.** Così alle due dimani seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 6.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Verificazione di poteri. (Elezioni del 1° collegio di Pavia (Pietro Sbarbaro) e del collegio di Piacenza (Ernesto Pasquali).
2. Seguito della discussione sul riordinamento dell'imposta fondiaria. (54)
3. Discussione della risoluzione proposta dai deputati Vastarini-Cresi, Placido e Della Rocca intorno alla tutela della pubblica salute.
4. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)
5. Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)
6. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)
7. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35)
8. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86)
9. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)
10. Stato degli impiegati civili. (68)
11. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)
12. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)
13. Ampliamento del servizio ippico. (208)
14. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
15. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
16. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
17. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)
18. Disposizioni sul divorzio. (87)
19. Provvedimenti per Assab. (242)
20. Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)
21. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)

22. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)
23. Ordinamento del credito agrario. (268)
24. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)
25. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)
26. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)
27. Acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla Casa Gazzelli di Rossano a destra del Po — Allargamento e sistemazione di un cavo. (338)
28. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)
29. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)
30. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)
31. Transazione col Consorzio della bonificazione Pontina. (319)
32. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)
33. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)
34. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)
35. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)
36. Aggregazione del comune di Lonate-Pozzolo al mandamento di Gallarate. (239)
37. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)
38. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)
39. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)
40. Costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari. (300)
41. Ordinamento delle scuole e stipendi dei maestri elementari. (317)
42. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella „ nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)
43. Aggiunta alla legge per l'ordinamento dei giurati avanti alle Corti di assise. (381)
44. Nuova proroga del termine per l'affrancaamento dei canoni, censi ed altre simili prestazioni. (388)
45. Approvazione di contratti di vendita e di cessione di beni demaniali. (377)
46. Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali. (376)
47. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)
48. Modificazioni all'elenco dei boschi demaniali dichiarati inalienabili. (266)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).

